Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 227 del 28 settembre 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 187/L

LEGGE 31 agosto 2012, n. **163.**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

LEGGE 31 agosto 2012, n. **164.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

LEGGE 31 agosto 2012, n. **165.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

LEGGE 31 agosto 2012, n. **166.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 agosto 2012, n. **163**.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Autorità responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati

1. Le autorità responsabili per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Art. 4.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione

1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonché dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.

3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata è determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

4. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che hanno subìto condanne in relazione al reato di cui al comma l è inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravità del reato commesso e alla pena inflitta.

5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione.

6. Si applica, altresì, l'articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e, comunque, del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001 SUR LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE NUISIBLES SUR LES NAVIRES

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

NOTANT que les études scientifiques et enquêtes menées par les gouvernements et les organisations internationales compétentes ont démontré que certains systèmes antisalissure utilisés sur les navires présentent un risque de toxicité considérable pour des organismes marins écologiquement et économiquement importants, sur lesquels ils peuvent aussi avoir d'autres effets chroniques, et également que la consommation d'aliments d'origine marine affectés pourrait être dangereuse pour la santé de l'homme,

NOTANT EN PARTICULIER les graves préoccupations suscitées par les systèmes antisalissure dans lesquels des composés organostanniques sont utilisés comme biocides, et étant convaincues que l'introduction de tels composés organostanniques dans le milieu marin doit être progressivement éliminée,

RAPPELANT qu'au chapitre 17 du Programme "Action 21" adopté par la Conférence des Nations Unies de 1992 sur l'environnement et le développement il est demandé aux États de prendre des mesures pour réduire la pollution causée par les composés organostanniques présents dans les peintures antisalissure,

RAPPELANT ÉGALEMENT que l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, par sa résolution A.895(21) adoptée le 25 novembre 1999, a prié instamment le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation d'œuvrer en vue de l'élaboration dans les meilleurs délais d'un instrument mondial juridiquement obligatoire pour faire face de toute urgence aux effets nuisibles des systèmes antisalissure,

CONSCIENTE de l'approche de précaution qui a été établie en vertu du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et qui est mentionnée dans la résolution MEPC.67(37) adoptée par le MEPC le 15 septembre 1995,

RECONNAISSANT qu'il est important de protéger le milieu marin et la santé de l'homme contre les effets défavorables des systèmes antisalissure,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'utilisation de systèmes antisalissure destinés à prévenir l'accumulation d'organismes sur la surface des navires est d'une importance cruciale pour garantir l'efficacité du commerce et des transports maritimes et pour empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes,

RECONNAISSANT EN OUTRE qu'il est nécessaire de poursuivre la mise au point de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l'environnement et d'encourager le remplacement de systèmes nuisibles par des systèmes moins nuisibles ou, de préférence, non nuisibles,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

ARTICLE 1
Obligations générales

1) Chaque Partie à la présente Convention s'engage à donner plein et entier effet à ses dispositions afin de réduire ou d'éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur le milieu marin et sur la santé de l'homme.

2) Les Annexes font partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Annexes.

3) Aucune disposition de la présente Convention n'est interprétée comme empêchant un État de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses destinées à réduire ou éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur l'environnement, en conformité avec le droit international.

4) Les Parties s'efforcent de coopérer aux fins de garantir la mise en oeuvre, le respect et la mise en application effectifs de la présente Convention.

5) Les Parties s'engagent à promouvoir le développement continu de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l'environnement.

ARTICLE 2
Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :

1) "Administration" désigne le gouvernement de l'État sous l'autorité duquel le navire est exploité. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un État, l'Administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l'État côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Administration est le gouvernement de l'État côtier intéressé.

2) "Système antisalissure" désigne un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables.

3) "Comité" désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.

4) "Jauge brute" désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.

5) "Voyage international" désigne un voyage effectué par un navire autorisé à battre le pavillon d'un État à destination ou en provenance d'un port, d'un chantier naval ou d'un terminal au large relevant de la juridiction d'un autre État.

6) "Longueur" désigne la longueur définie dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait.

7) "Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale.

8) "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Organisation.

9) "Navire" désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO).

10) "Groupe technique" désigne un organe composé de représentants des Parties, des Membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, d'organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et d'organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, qui devrait comprendre de préférence des représentants d'établissements et de laboratoires se livrant à l'analyse des systèmes antisalissure. Ces représentants doivent être des experts dans les domaines du devenir dans l'environnement et des effets sur l'environnement, des effets toxiques, de la biologie marine, de la santé de l'homme, de l'analyse économique, de la gestion des risques, des transports maritimes internationaux, des techniques de revêtement des systèmes antisalissure ou d'autres domaines spécialisés nécessaires pour étudier de manière objective le bien-fondé sur le plan technique d'une proposition détaillée.

ARTICLE 3
Application

1) Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique :

a) aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie;

b) aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une Partie; et

c) aux navires qui entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie mais qui ne sont pas visés aux alinéas a) ou b).

2) La présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à une Partie ou exploités par elle et utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. Toutefois, chaque Partie s'assure, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.

3) Dans le cas des navires d'États non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.

ARTICLE 4
Mesures de contrôle des systèmes antisalissure

1) Conformément aux prescriptions spécifiées à l'Annexe 1, chaque Partie interdit et/ou limite :

a) l'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires visés à l'alinéa a) ou b) de l'article 3 1); et

b) l'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de tels systèmes sur les navires visés à l'article 3 1) c) lorsqu'ils se trouvent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie,

et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces navires satisfassent à ces prescriptions.

2) Les navires dotés d'un système antisalissure qui est soumis à une mesure de contrôle résultant d'un amendement à l'Annexe 1 après l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent conserver ce système jusqu'à la date prévue pour son remplacement, cette période ne devant toutefois en aucun cas dépasser 60 mois après l'application du système, à moins que le Comité ne décide qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient d'appliquer plus tôt la mesure de contrôle.

ARTICLE 5
Mesures de contrôle des déchets relevant de l'Annexe 1

Compte tenu des règles, normes et prescriptions internationales, une Partie prend des mesures appropriées sur son territoire pour exiger que les déchets résultant de l'application ou de l'enlèvement d'un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'Annexe 1 soient collectés, manutentionnés, traités et évacués d'une manière sûre et écologiquement rationnelle afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement.

ARTICLE 6
Procédure à suivre pour proposer des amendements aux mesures de contrôle des systèmes antisalissure

1) Toute Partie peut proposer un amendement à l'Annexe 1 conformément au présent article.

2) Une proposition initiale doit contenir les renseignements prescrits à l'Annexe 2 et être soumise à l'Organisation. Lorsque l'Organisation reçoit une proposition, elle la porte à l'attention des Parties, des Membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, et leur en communique le texte.

3) Le Comité décide si le système antisalissure en question appelle une étude plus approfondie en se fondant sur la proposition initiale. Si le Comité décide qu'une plus ample étude est justifiée, il demande à la Partie dont émane la proposition de lui soumettre une proposition détaillée contenant les renseignements prescrits à l'Annexe 3, sauf si ceux-ci figurent déjà dans la proposition initiale. Si le Comité estime qu'il existe un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas être invoquée pour l'empêcher de décider

de procéder à l'évaluation de la proposition. Le Comité constitue un groupe technique conformément à l'article 7.

4) Le groupe technique étudie la proposition détaillée ainsi que les données supplémentaires qui auraient pu être soumises par toute entité intéressée et, après avoir procédé à une évaluation, indique au Comité si la proposition a démontré qu'il pouvait exister un risque excessif d'effets défavorables sur des organismes non ciblés ou sur la santé de l'homme qui justifie un amendement à l'Annexe 1. À cet égard :

a) l'étude du groupe technique consiste à :

i) évaluer le lien entre le système antisalissure en question et les effets défavorables connexes qui ont été observés, soit dans l'environnement ou sur la santé de l'homme, y compris mais sans s'y limiter, par la consommation d'aliments d'origine marine affectés, soit au moyen d'études contrôlées, en se fondant sur les données décrites à l'Annexe 3 et toutes autres données pertinentes mises en évidence;

ii) évaluer la réduction du risque potentiel due aux mesures de contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle que le groupe technique pourrait envisager;

iii) examiner les renseignements disponibles sur la faisabilité technique des mesures de contrôle et le rapport coût-efficacité de la proposition;

iv) examiner les renseignements disponibles sur les autres effets qu'aurait l'introduction de telles mesures de contrôle en ce qui concerne :

- l'environnement (y compris, sans toutefois s'y limiter, le coût de l'inaction, et l'incidence sur la qualité de l'air);

- les problèmes de santé et de sécurité pour les chantiers navals (à savoir les effets sur les ouvriers de ces chantiers);

- le coût pour les transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés; et

v) examiner les solutions de rechange appropriées qui pourraient être disponibles, y compris les risques potentiels liés à ces solutions;

b) le rapport du groupe technique est soumis par écrit et tient compte de chacune des évaluations et de chacun des examens visés à l'alinéa a); le groupe technique peut toutefois décider de ne pas procéder aux évaluations et examens décrits aux alinéas a) ii) à a) v) s'il juge, à l'issue de l'évaluation décrite à l'alinéa a) i), que la proposition ne mérite pas d'être examinée plus avant;

c) le rapport du groupe technique inclut entre autres une recommandation indiquant si les mesures de contrôle internationales prévues en application de la présente Convention sont justifiées pour le système antisalissure en question, si les mesures de contrôle spécifiques suggérées dans la proposition détaillée sont appropriées ou si d'autres mesures de contrôle sont considérées par le Groupe comme étant plus adaptées.

5) Le rapport du groupe technique est diffusé aux Parties, aux Membres de l'Organisation, à l'ONU et à ses institutions spécialisées, aux organisations gouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et aux organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, avant son examen par le Comité. Le Comité décide s'il convient d'approuver une proposition d'amendement à l'Annexe 1 et, le cas échéant, des modifications de cette proposition, compte tenu du rapport du groupe technique. Si le rapport indique un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas, en soi, être invoquée pour empêcher le Comité de décider d'inscrire un système antisalissure à l'Annexe 1. Les propositions d'amendements à l'Annexe 1, si elles sont approuvées par le Comité, sont diffusées conformément à l'article 16 2) a). La décision de ne pas approuver une proposition n'exclut pas la soumission ultérieure d'une nouvelle proposition eu égard à un système antisalissure donné si de nouvelles informations sont mises en évidence.

6) Seules les Parties peuvent participer aux décisions prises par le Comité telles que décrites aux paragraphes 3) et 5).

ARTICLE 7
Groupes techniques

1) Le Comité constitue un groupe technique en application de l'article 6 lorsqu'une proposition détaillée est reçue. Dans les cas où plusieurs propositions sont reçues en même temps ou à la suite, le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes techniques, selon les besoins.

2) Toute Partie peut participer aux délibérations d'un groupe technique, et devrait faire appel aux compétences pertinentes dont elle dispose.

3) Le Comité définit le mandat, l'organisation et le fonctionnement des groupes techniques. Ce mandat garantit le respect du caractère confidentiel des renseignements qui pourraient être communiqués. Les groupes techniques peuvent tenir les réunions qu'ils jugent nécessaires mais ils s'efforcent de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique ou autre moyen approprié.

4) Seuls les représentants des Parties peuvent participer à la formulation des recommandations à soumettre au Comité en application de l'article 6. Un groupe technique s'efforce de parvenir à l'unanimité entre les représentants des Parties. Si cela n'est pas possible, il communique les vues de la minorité.

ARTICLE 8
Recherche scientifique et technique et surveillance

1) Les Parties prennent des mesures appropriées pour encourager et faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure, ainsi que la surveillance de ces effets. Ces travaux de recherche devraient comprendre en particulier l'observation, la mesure, l'échantillonnage, l'évaluation et l'analyse des effets des systèmes antisalissure.

2) Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite l'accès des autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur :

a) les activités scientifiques et techniques entreprises conformément à la présente Convention;

b) les programmes scientifiques et technologiques concernant le milieu marin et leurs objectifs; et

c) les effets observés lors des programmes de surveillance et d'évaluation concernant les systèmes antisalissure.

ARTICLE 9
Communication et échange de renseignements

1) Chaque Partie s'engage à communiquer à l'Organisation :

a) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour le compte de cette Partie aux fins de l'administration des affaires concernant le contrôle des systèmes antisalissure, conformément à la présente Convention, en vue de sa diffusion aux Parties, qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Administration notifie donc à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée; et

b) sur une base annuelle, des renseignements au sujet de tout système antisalissure approuvé, soumis à des restrictions ou interdit en vertu de sa législation nationale.

2) L'Organisation diffuse par tout moyen approprié les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe 1).

3) Si des systèmes antisalissure sont approuvés, enregistrés ou agréés par une Partie, cette Partie soit fournit, soit demande aux fabricants de ces systèmes antisalissure de fournir, aux Parties qui en font la demande, les renseignements pertinents sur la base desquels elle a pris sa décision, y compris les renseignements indiqués à l'Annexe 3, ou d'autres renseignements qui permettent d'effectuer une évaluation appropriée du système antisalissure. Il n'est fourni aucun renseignement qui est protégé par la loi.

ARTICLE 10
Visite et délivrance de certificats

Une Partie s'assure que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité font l'objet de visites et que des certificats leur sont délivrés conformément aux règles de l'Annexe 4.

ARTICLE 11
Inspection des navires et recherche des violations

1) Un navire auquel s'applique la présente Convention peut être inspecté dans tout port, chantier naval ou terminal au large d'une Partie, par des fonctionnaires autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer si le navire satisfait à la présente Convention. Sauf s'il existe de bonnes raisons de penser qu'un navire enfreint la présente Convention, toute inspection de ce type se limite à :

a) vérifier que le navire a à bord un certificat international du système antisalissure ou une déclaration relative au système antisalissure en cours de validité, s'ils sont requis; et/ou

b) un bref échantillonnage du système antisalissure du navire qui ne nuise ni à l'intégrité, ni à la structure, ni au fonctionnement de ce système, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*. Toutefois, le délai requis pour traiter les résultats de cet échantillonnage ne doit pas empêcher le mouvement et le départ du navire.

2) S'il existe de bonnes raisons de penser que le navire enfreint la présente Convention, une inspection approfondie peut être effectuée compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*.

3) S'il est constaté que le navire enfreint la présente Convention, la Partie qui procède à l'inspection peut prendre des mesures pour adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou ne pas l'y admettre. Une Partie qui prend de telles mesures à l'encontre d'un navire au motif qu'il ne satisfait pas à la présente Convention informe immédiatement l'Administration du navire intéressé.

4) Les Parties coopèrent à la recherche des violations et à la mise en application de la présente Convention. Une Partie peut aussi inspecter un navire qui entre dans un port, un chantier naval ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à une enquête et lui fournit suffisamment de preuves que le navire est exploité ou a été exploité en infraction de la présente Convention. Le rapport de cette enquête est adressé à la Partie qui l'a demandée, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Administration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 12
Violations

1) Toute violation de la présente Convention est interdite et sanctionnée par la législation de l'Administration dont relève le navire en cause, où qu'elle se produise. Si l'Administration est informée d'une telle violation, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui l'a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de la violation alléguée. Si l'Administration est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour permettre d'engager des poursuites au titre de la violation alléguée, elle fait en sorte que ces poursuites soient engagées le plus tôt possible conformément à sa législation. L'Administration informe promptement la Partie qui a

* Directives à élaborer.

signalé la violation alléguée, ainsi que l'Organisation, des mesures prises. Si l'Administration n'a pris aucune mesure dans un délai d'un an à compter de la réception des renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé la violation alléguée.

2) Toute violation de la présente Convention dans la juridiction d'une Partie est interdite et sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle violation se produit, la Partie doit :

a) soit faire en sorte que des poursuites soient engagées conformément à sa législation;

b) soit fournir à l'Administration dont relève le navire en cause les renseignements et les preuves qu'elle pourrait détenir attestant qu'il y a eu infraction.

3) Les sanctions prévues par la législation d'une Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les violations de la présente Convention, où qu'elles se produisent.

ARTICLE 13
Retard ou retenue indu de navires

1) Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un navire soit indûment retenu ou retardé en vertu des articles 11 ou 12.

2) Un navire qui a été indûment retenu ou retardé en vertu des articles 11 ou 12 a droit à réparation pour tout préjudice ou dommage subi.

ARTICLE 14
Règlement des différends

Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

ARTICLE 15
Rapport avec le droit international de la mer

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout État en vertu des règles de droit international coutumier énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

ARTICLE 16
Amendements

1) La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

2) Amendements après examen au sein de l'Organisation :

a) Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au Secrétaire général qui le diffuse aux Parties et aux Membres de l'Organisation six mois au moins avant son examen. Dans le cas d'une proposition d'amendement à l'Annexe 1, celle-ci est traitée conformément à l'article 6 avant d'être examinée en vertu du présent article.

b) Un amendement proposé et diffusé de la manière prévue ci-dessus est renvoyé au Comité pour examen. Les Parties, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité aux fins de l'examen et de l'adoption de l'amendement.

c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité, à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.

d) Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c) sont communiqués par le Secrétaire général aux Parties pour acceptation.

e) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas suivants :

i) Un amendement à un article de la présente Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle deux tiers des Parties ont notifié leur acceptation au Secrétaire général.

ii) Un amendement à une Annexe est réputé avoir été accepté à l'expiration d'une période de douze mois après la date de son adoption ou toute autre date fixée par le Comité. Toutefois, si à cette date plus d'un tiers des Parties ont notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

f) Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes :

i) Un amendement à un article de la présente Convention entre en vigueur pour les Parties qui ont déclaré l'avoir accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté conformément à l'alinéa e) i).

ii) Un amendement à l'Annexe 1 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception de toute Partie qui a :

1) notifié son objection à l'amendement conformément à l'alinéa e) ii) et n'a pas retiré cette objection;

2) notifié au Secrétaire général, avant l'entrée en vigueur de cet amendement, que celui-ci entrera en vigueur à son égard uniquement après notification ultérieure de son acceptation; ou

3) fait une déclaration au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci, indiquant que les amendements à l'Annexe 1 entreront en vigueur à son égard uniquement après notification au Secrétaire général de son acceptation eu égard à ces amendements.

iii) Un amendement à une Annexe autre que l'Annexe 1 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception des Parties qui ont notifié leur objection à l'amendement conformément à l'alinéa e) ii) et n'ont pas retiré cette objection.

g) i) Une Partie qui a notifié une objection en vertu de l'alinéa f) ii) 1) ou iii) peut par la suite notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement. Cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est postérieure.

ii) Si une Partie qui a adressé une notification ou a fait une déclaration visée à l'alinéa f) ii) 2) ou 3) respectivement notifie au Secrétaire général son acceptation eu égard à un amendement, cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est postérieure.

3) Amendement par une conférence :

a) À la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner des amendements à la présente Convention.

b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation.

c) À moins que la Conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures définies aux alinéas 2 e) et f) respectivement du présent article.

4) Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à une Annexe est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement.

5) L'ajout d'une nouvelle Annexe est proposé et adopté et entre en vigueur conformément à la procédure applicable à un amendement à un article de la présente Convention.

6) Toute notification ou déclaration en vertu du présent article est adressée par écrit au Secrétaire général.

7) Le Secrétaire général informe les Parties et les Membres de l'Organisation :

a) de tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son entrée en vigueur en général et à l'égard de chaque Partie; et

b) de toute notification ou déclaration faite en vertu du présent article.

ARTICLE 17
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1) La présente Convention est ouverte à la signature de tout État, au Siège de l'Organisation, du 1er février 2002 au 31 décembre 2002 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2) Les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

3) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

4) S'il comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.

5) La déclaration est notifiée au Secrétaire général et mentionne expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention.

ARTICLE 18
Entrée en vigueur

1) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq États, dont les flottes marchandes représentent au total au moins vingt-cinq pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé l'instrument requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 17.

2) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.

3) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.

4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 16 s'applique à la Convention telle que modifiée.

ARTICLE 19
Dénonciation

1) La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.

2) La dénonciation s'effectue par le dépôt d'une notification écrite auprès du Secrétaire général et prend effet un an après la date de la réception de la notification ou à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.

ARTICLE 20
Dépositaire

1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

2) Outre les fonctions spécifiées dans d'autres articles de la présente Convention, le Secrétaire général:

a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; et

iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et

b) dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 21
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT À LONDRES, ce cinq octobre deux mille un.

ANNEXE 1

MESURES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE

Système antisalissure	**Mesures de contrôle**	**Application**	**Date à laquelle la mesure prend effet**
Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure	Les navires ne doivent pas appliquer ni réappliquer ces composés	Tous les navires	1er janvier 2003
Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure	Les navires : soit 1) ne doivent pas avoir de tels composés sur leur coque ou sur leurs parties ou surfaces extérieures; soit 2) doivent avoir un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés provenant des systèmes antisalissure sous-jacents non conformes	Tous les navires (à l'exception des plates-formes fixes et flottantes, des FSU et des FPSO qui ont été construites avant le 1er janvier 2003 et qui ne sont pas passées en cale sèche le 1er janvier 2003 ou après cette date)	1er janvier 2008

ANNEXE 2

ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION INITIALE

1) Une proposition initiale doit comprendre une documentation adéquate contenant au moins ce qui suit :

a) l'identification du système antisalissure visé dans la proposition : désignation du système antisalissure; nom des ingrédients actifs et, le cas échéant, numéro de registre des Chemical Abstract Services (numéro CAS), ou composants du système dont on soupçonne qu'ils causent des effets défavorables préoccupants;

b) la caractérisation des renseignements qui laissent penser que le système antisalissure ou ses produits de transformation peuvent présenter un risque pour la santé de l'homme ou causer des effets défavorables chez les organismes non ciblés aux concentrations susceptibles d'être constatées dans l'environnement, (par exemple résultats des études de toxicité sur des espèces représentatives ou données relatives à la bioaccumulation);

c) des preuves du risque d'apparition de composants toxiques du système antisalissure ou de ses produits de transformation dans l'environnement à des concentrations qui pourraient entraîner des effets défavorables chez des organismes non ciblés, sur la santé de l'homme ou sur la qualité de l'eau (par exemple données sur la persistance dans la colonne d'eau, les sédiments et le biote; taux de libération de composants toxiques des surfaces traitées mesuré dans le cadre d'études ou dans des conditions réelles d'utilisation; ou données rassemblées dans le cadre d'un programme de surveillance, (le cas échéant);

d) une analyse du lien entre le système antisalissure, les effets défavorables produits, et les concentrations observées ou attendues dans l'environnement; et

e) une recommandation préliminaire sur le type de restrictions qui pourraient être efficaces pour réduire les risques liés au système antisalissure.

2) Une proposition initiale doit être soumise conformément aux règles et procédures établies par l'Organisation.

ANNEXE 3

ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE

1) Une proposition détaillée doit comprendre une documentation adéquate contenant ce qui suit :

a) les éléments nouveaux par rapport aux données citées dans la proposition initiale;

b) les conclusions tirées des catégories de données énumérées aux alinéas 3 a), b) et c), selon le cas, en fonction du sujet de la proposition et l'identification ou la description des méthodes qui ont servi à l'établissement des données;

c) un résumé des résultats des études effectuées sur les effets défavorables du système antisalissure;

d) un résumé des résultats de tout programme de surveillance qui aurait pu être exécuté, y compris des renseignements sur le trafic maritime dans la zone surveillée et une description générale de cette zone;

e) un résumé des données disponibles sur l'exposition environnementale ou écologique et les estimations des concentrations dans l'environnement que l'on aurait pu obtenir en appliquant des modèles mathématiques utilisant tous les paramètres disponibles du devenir dans l'environnement, et de préférence ceux qui ont été déterminés expérimentalement, ainsi qu'une identification ou description de la méthode de modélisation;

f) une évaluation du lien entre le système antisalissure en question, les effets défavorables produits, et les concentrations observées ou prévues dans l'environnement;

g) une indication qualitative du degré d'incertitude de l'évaluation visée à l'alinéa f);

h) les mesures de contrôle spécifiques recommandées en vue de réduire les risques liés au système antisalissure; et

i) un résumé des résultats des études disponibles sur les effets potentiels des mesures de contrôle recommandées eu égard à la qualité de l'air, aux conditions dans les chantiers navals, aux transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés, ainsi que sur les solutions de rechange appropriées qui pourraient exister.

2) Une proposition détaillée doit comporter également des renseignements sur chacune des propriétés physiques et chimiques suivantes du ou des composants préoccupants, le cas échéant :

- point de fusion;
- point d'ébullition;
- densité (densité relative);
- pression de vapeur;
- hydrosolubilité / pH / constante de dissociation (pKa);
- potentiel d'oxydation/de réduction;
- masse moléculaire;

- structure moléculaire; et
- autres propriétés physiques et chimiques identifiées dans la proposition initiale.

3) Aux fins de l'alinéa 1) b) ci-dessus, les catégories de données sont les suivantes :

a) Les données sur le devenir dans l'environnement et les effets sur l'environnement :

- modes de dégradation/dissipation (par exemple hydrolyse/ photodégradation/ biodégradation);
- persistance dans les milieux pertinents (par exemple colonne d'eau/sédiments/biote);
- partage sédiments/eau;
- taux de lixiviation des biocides ou ingrédients actifs;
- bilan de masse;
- bioaccumulation, coefficient de partage, coefficient octanol/eau; et
- toutes réactions nouvelles provoquées par la libération ou tous effets interactifs connus.

b) Les données concernant les effets involontaires sur les plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux de mer, les mammifères marins, les espèces menacées d'extinction, d'autres biotes, la qualité de l'eau, les fonds marins ou l'habitat d'organismes non ciblés, y compris des organismes vulnérables et représentatifs :

- toxicité aiguë;
- toxicité chronique;
- toxicité au niveau du développement et de la reproduction;
- troubles endocriniens;
- toxicité des sédiments;
- biodisponibilité/bioamplification/bioconcentration;
- réseau alimentaire/effets sur les populations;
- observations d'effets défavorables sur le terrain/poissons morts/échoués/analyse des tissus; et
- résidus dans les aliments d'origine marine.

Ces données doivent concerner un ou plusieurs types d'organismes non ciblés, tels que les plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux, les mammifères et les espèces menacées d'extinction.

c) Les données concernant l'ampleur possible des effets sur la santé de l'homme (y compris, sans toutefois s'y limiter, en cas de consommation d'aliments d'origine marine affectés).

4) Une proposition détaillée doit comprendre une description des méthodologies utilisées ainsi que de toutes mesures pertinentes prises aux fins de l'assurance de la qualité et de tout examen des études effectué par des spécialistes.

ANNEXE 4

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE VISITES ET DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS APPLICABLES AUX SYSTÈMES ANTISALISSURE

RÈGLE 1
Visites

1) Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 visés à l'article 3 1) a), qui effectuent des voyages internationaux, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :

a) une visite initiale effectuée avant la mise en service du navire ou avant que le certificat international du système antisalissure (le certificat) prescrit en vertu des règles 2 ou 3 ne soit délivré pour la première fois; et

b) une visite effectuée lors du changement ou du remplacement des systèmes antisalissure. Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3.

2) La visite doit permettre de garantir que le système antisalissure du navire satisfait pleinement à la présente Convention.

3) L'Administration doit établir les mesures appropriées à appliquer aux navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1) de la présente règle, pour garantir le respect de la présente Convention.

4) a) En ce qui concerne la mise en application de la présente Convention, les visites de navires doivent être effectuées par des fonctionnaires dûment autorisés par l'Administration ou de la manière prévue à la règle 3 1), compte tenu des directives sur les visites élaborées par l'Organisation*. L'Administration peut aussi confier les visites prescrites par la présente Convention soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.

b) Une Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus** pour effectuer des visites doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :

i) exiger qu'un navire soumis à une visite satisfasse aux dispositions de l'Annexe 1; et

ii) effectuer des visites si les autorités compétentes d'un État du port qui est Partie à la présente Convention le lui demandent.

c) Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que le système antisalissure du navire ne correspond pas aux

---

* Directives à élaborer

** Se reporter aux directives que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation et aux spécifications que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation.

indications du certificat prescrit en vertu des règles 2 ou 3 ou aux prescriptions de la présente Convention, l'Administration, l'inspecteur ou l'organisme doit veiller immédiatement à ce que des mesures correctives soient prises pour rendre le navire conforme. L'inspecteur ou l'organisme doit également en informer l'Administration en temps utile. Si les mesures correctives requises ne sont pas prises, l'Administration doit être informée sur-le-champ et faire en sorte que le certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas.

d) Dans la situation décrite à l'alinéa c), si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'État du port doivent être informées sur-le-champ. Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'État du port, le gouvernement de l'État du port intéressé doit prêter à l'Administration, à l'inspecteur ou à l'organisme en question, toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle, y compris de prendre les mesures décrites aux articles 11 ou 12.

RÈGLE 2
Délivrance d'un certificat international du système antisalissure ou apposition d'un visa

1) L'Administration doit exiger qu'un certificat soit délivré à tout navire auquel s'applique la règle 1 et qui a subi avec succès une visite conformément à la règle 1. Un certificat délivré sous l'autorité d'une Partie doit être accepté par les autres Parties et être considéré, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même valeur qu'un certificat délivré par elles.

2) Les certificats doivent être délivrés ou visés soit par l'Administration, soit par tout agent ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.

3) Dans le cas des navires ayant un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'Annexe 1, lequel a été appliqué avant la date d'entrée en vigueur de cette mesure de contrôle, l'Administration doit délivrer un certificat conformément aux paragraphes 2) et 3) de la présente règle au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure de contrôle. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte à l'obligation qu'a un navire de satisfaire à l'Annexe 1.

4) Le certificat doit être établi selon le modèle qui figure à l'appendice I de la présente Annexe et être rédigé au moins en anglais, en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'État qui le délivre est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de désaccord.

RÈGLE 3
Délivrance d'un certificat international du système antisalissure ou apposition d'un visa par une autre Partie

1) À la demande de l'Administration, une autre Partie peut soumettre un navire à une visite et, si elle estime qu'il satisfait à la présente Convention, elle lui délivre un certificat ou en autorise la délivrance et, selon le cas, appose un visa ou autorise l'apposition d'un visa sur ce certificat, conformément à la présente Convention.

2) Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à l'Administration qui a fait la demande.

3) Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la demande de l'Administration visée au paragraphe 1); il a la même valeur qu'un certificat délivré par l'Administration, et doit être reconnu comme tel.

4) Il ne doit pas être délivré de certificat à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un État non Partie.

RÈGLE 4

Validité d'un certificat international du système antisalissure

1) Un certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3 cesse d'être valable dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si le système antisalissure est modifié ou remplacé et le certificat n'est pas visé conformément à la présente Convention; ou

b) si un navire passe sous le pavillon d'un autre État. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si la Partie qui le délivre a la certitude que le navire satisfait à la présente Convention. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Administration une copie des certificats dont le navire était muni avant le transfert, ainsi qu'une copie des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

2) La délivrance par une Partie d'un nouveau certificat à un navire transféré d'une autre Partie peut être effectuée sur la base d'une nouvelle visite ou d'un certificat en cours de validité délivré par la Partie dont le navire était précédemment autorisé à battre le pavillon.

RÈGLE 5

Déclaration relative au système antisalissure

1) L'Administration doit exiger qu'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais d'une jauge brute inférieure à 400 qui effectue des voyages internationaux et auquel s'applique l'article 3 1) a) (à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO) soit muni d'une déclaration, signée par le propriétaire ou son agent autorisé. Cette déclaration doit être accompagnée de la documentation appropriée (par exemple un reçu pour la peinture ou une facture d'entreprise) ou contenir une attestation satisfaisante.

2) La déclaration doit être établie selon le modèle qui figure à l'appendice 2 de la présente Annexe et être rédigée au moins en anglais, en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de désaccord.

APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 4

MODÈLE DU CERTIFICAT INTERNATIONAL DU SYSTÈME ANTISALISSURE

CERTIFICAT INTERNATIONAL DU SYSTÈME ANTISALISSURE

(Le présent Certificat doit être complété par une fiche de systèmes antisalissure)

(Cachet officiel) *(État)*

Délivré en vertu de la

Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires

sous l'autorité du Gouvernement

....

(Nom de l'État)

par

....

(personne ou organisme autorisé)

Lorsqu'un certificat a été délivré précédemment, le présent certificat remplace le certificat délivré le ....

Caractéristiques du navire[1]

Nom du navire ....

Numéro ou lettres distinctifs ....

Port d'immatriculation..

Jauge brute ....

Numéro OMI[2] ....

Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'Annexe 1 n'a pas été appliqué pendant ou après la construction du navire .... ☐
Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'Annexe 1 a été appliqué précédemment sur le navire, mais a été enlevé par ....*(nom de l'installation)* le ....*(date)* .... ☐
Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'Annexe 1 a été appliqué précédemment sur le navire, mais a été recouvert d'un revêtement isolant appliqué par ....*(nom de l'installation)* le .... *(date)*...☐

---

[1] Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

[2] Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la résolution A.600(15) de l'Assemblée.

Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'Annexe 1 a été appliqué sur le navire avant le ....*(date)*[3] ...., mais doit être enlevé ou recouvert d'un revêtement isolant avant le ....*(date)*[4] .... ☐

IL EST CERTIFIÉ :

1 que le navire a été soumis à une visite conformément à la règle 1 de l'Annexe 4 de la Convention; et

2 qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que le système antisalissure utilisé sur le navire satisfaisait aux prescriptions applicables de l'Annexe 1 de la Convention.

Délivré à ....

(Lieu de délivrance du certificat)

Le....................... ....

(Date de délivrance) *(Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat)*

Date d'achèvement de la visite à la suite de
laquelle le présent certificat est délivré : ....

3 Date de l'entrée en vigueur de la mesure de contrôle.

4 Date d'expiration de toute période spécifiée à l'article 4 2) ou à l'Annexe 1.

MODÈLE DE LA FICHE DE SYSTÈMES ANTISALISSURE

FICHE DE SYSTÈMES ANTISALISSURE

(La présente fiche doit être jointe en permanence au certificat international du système antisalissure)

Caractéristiques du navire

Nom du navire : ....

Numéro ou lettres distinctifs : ....

Numéro OMI : ....

Détails du ou des systèmes antisalissure appliqués..

Type(s) de système(s) antisalissure utilisé(s) ....
....

Date(s) d'application du ou des systèmes antisalissure..
....

Nom(s) de la ou des compagnies et installations/lieu(x) où a été effectuée l'application..............
....

Nom(s) du ou des fabricants du ou des systèmes antisalissure ....
....

Nom(s) et couleur(s) du ou des systèmes antisalissure ....
....

Ingrédient(s) actif(s) et leur(s) numéro(s) de registre des Chemical Abstract Services (numéro(s) CAS) ....
....

Type(s) de revêtement isolant, le cas échéant..

Nom(s) et couleur(s) du revêtement isolant appliqué, le cas échéant.......................................
....

Date d'application du revêtement isolant ....

IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.

Délivrée à ....
(Lieu de délivrance de la fiche)

Le ....
(Date de délivrance) *(Signature de l'agent autorisé qui délivre la fiche)*

Visa de la fiche[5]

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite conformément à la règle 1 1) b) de l'Annexe 4 de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait à la Convention.

Détails du ou des systèmes antisalissure appliqués

Type(s) de système(s) antisalissure utilisé(s) ....

Date(s) d'application du ou des systèmes antisalissure ....

Nom(s) de la ou des compagnies et installations/lieu(x) où a été effectuée l'application ....
....

Nom(s) du ou des fabricants du ou des systèmes antisalissure ....

Nom(s) et couleur(s) du ou des systèmes antisalissure ....

Ingrédient(s) actif(s) et leur(s) numéro(s) de registre des Chemical Abstract Services (numéro(s) CAS) ....

Type(s) de revêtement isolant, le cas échéant ....

Nom(s) et couleur(s) du revêtement isolant appliqué, le cas échéant ....

Date d'application du revêtement isolant ....

Signé : ....
(Signature de l'agent autorisé qui délivre la fiche)

Lieu : ....
Date[6] : ....
(Cachet ou tampon de l'autorité)

---

[5] La présente page de la fiche doit être reproduite et ajoutée à la fiche, si l'Administration le juge nécessaire.
[6] Date de l'achèvement de la visite à la suite de laquelle le présent visa est établi.

APPENDICE 2 DE L'ANNEXE 4

MODÈLE DE DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE

DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE

Établie en vertu de la
Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires

Nom du navire ....

Numéro ou lettres distinctifs ....

Port d'immatriculation..

Longueur..

Jauge brute ....

Numéro OMI (le cas échéant) ....

Je déclare que le système antisalissure utilisé sur le navire satisfait à l'Annexe 1 de la Convention.

....
(Date) *(Signature du propriétaire ou de son agent autorisé)*

Attestation du/des système(s) antisalissure appliqué(s)

Type(s) de système(s) antisalissure utilisé(s) et date(s) d'application ....
....

....
(Date) *(Signature du propriétaire ou de son agent autorisé)*

Type(s) de système(s) antisalissure utilisé(s) et date(s) d'application ....
....

....
(Date) *(Signature du propriétaire ou de son agent autorisé)*

Type(s) de système(s) antisalissure utilisé(s) et date(s) d'application ....
....

....
(Date) *(Signature du propriétaire ou de son agent autorisé)*

نسخة صادقة مصدقة من الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001 ، التي حررت في لندن في 5 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 وأودع أصلها لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

此件系 2001 年 10 月 5 日订于伦敦的《2001 年国际控制船舶有害防污底系统公约》的核证无误副本，其正本由国际海事组织秘书长保存。

CERTIFIED TRUE COPY of the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001, done at London on 5 October 2001, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, faite à Londres le 5 octobre 2001, dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах 2001 года, принятой в Лондоне 5 октября 2001 года, подлинник которой сдан на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации.

COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA del Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001, hecho en Londres el 5 de octubre de 2001, cuyo original se ha depositado ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

国际海事组织代表：

For the Secretary-General of the International Maritime Organization

Pour le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale :

За Генерального секретаря Международной морской организации:

Por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional:

لندن ،

伦敦，

London,

Londres, le

Лондон,

Londres,

R. P. Balk
18th February, 2002.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTI-SPORCIZIA NOCIVI PER LE NAVI.

Notando che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai Governi e dalle Organizzazioni Internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi anti-sporcizia utilizzati sulle navi presentano un rischio di tossicità notevole per alcuni organismi marini ecologicamente e economicamente importanti sui quali possono anche avere altri effetti cronici ed altresì che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell'uomo,

Notando, in particolare, le gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi anti-sporcizia nei quali alcuni composti *organostannici* sono utilizzati come biocidi ed essendo convinte che l'introduzione di tali composti *organostannici* nell'ambiente marino deve essere gradualmente eliminata,

Ricordando che al capitolo 17 del programma "Azione 21 " adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo è stato domandato agli Stati di prendere provvedimenti per ridurre l'inquinamento causato dai composti *organostannici* presenti nelle vernici anti-sporcizia,

Ricordando, altresì, che l'Assemblea dell'Organizzazione Marittima internazionale, con la sua risoluzione A. 895 (21), adottata il 25 novembre 1999 ha chiesto insistentemente al Comitato della protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione di adoperarsi in vista dell' elaborazione al più presto di uno strumento mondiale giuridicamente obbligatorio per far fronte con urgenza agli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia,

Consapevole dell'approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e che è menzionato nella risoluzione MEPC . 67 (37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995,

Riconoscendo che è importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia,

Riconoscendo che è importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti sfavorevoli di tali sistemi di pulizia ,

Riconoscendo altresì che l'uso di sistemi anti-sporcizia destinati a prevenire l'accumulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l'efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni,
Riconoscendo inoltre che è necessario perseguire la messa a punto di sistemi anti-sporcizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno o che sono preferibilmente non nocivi.
Riconoscendo inoltre che è necessario perseguire la messa a punto di sistemi di pulizie che siano efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno o che preferibilmente non siano nocivi.
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obblighi Generali

1) Ciascuna Parte alla presente Convenzione s'impegna a dare efficacia piena ed intera alle sue disposizioni al fine di ridurre o di eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi anti-sporcizia sull'ambiente marino e sulla salute dell'uomo.

2) Gli Annessi fanno parte integrante della presente Convenzione. Salvo disposizione espressa contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento ai suoi Allegati.

3) Nessuna disposizione della presente Convenzione è interpretata nel senso di impedire, individualmente o congiuntamente, misure più rigorose destinate a ridurre o eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi anti-sporcizia sull' ambiente, in conformità con il diritto internazionale.

4) Le Parti si sforzano di cooperare al fine di garantire la messa in opera, il rispetto e l'applicazione effettiva della presente Convenzione.

5) Le Parti s'impegnano a promuovere lo sviluppo continuo di sistemi di pulizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa e contraria :

1) "Amministrazione" designa il Governo dello Stato sotto la cui autorità la nave è gestita. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Amministrazione è il Governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed alla gestione dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente destinato all'esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente alle coste su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e del loro sfruttamento e della gestione delle loro risorse naturali , l'Amministrazione è il Governo dello stato costiero interessato.

2) "Sistema antisporcizia" indica un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o impedire il deposito di organismi indesiderabili

3) "Comitato" designa il Comitato della protezione dell'ambiente marmo dell'Organizzazione.

4) Stazza lorda indica la stazza lorda calcolata secondo le regole sulla stazza lorda enunciate all' Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla *stazza* delle navi, o in ogni convenzione che le succeda.

5) "Viaggio internazionale" designa un viaggio effettuato da una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato a destinazione o in provenienza da un porto, da un cantiere navale o da un "terminal" in alto mare che dipende dalla giurisdizione di un altro Stato.

6) "lunghezza" indica la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico quale modificata dal relativo Protocollo del 1988 o in ogni qualsiasi Convenzione che le succeda.

7) Organizzazione indica l'Organizzazione marittima internazionale

8) Segretario Generale indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

9) Per "Nave " s'intende un bastimento di qualsiasi tipo gestito nell'ambiente marino e che include gli idropteri, gli aliscafi, i mezzi sottomarini, i mezzi galleggianti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio (FSU) e le unità galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (FPSO).

10) "Gruppo tecnico" designa un organo composto da rappresentanti delle

Parti, dei Membri dell' Organizzazione, dell'ONU e delle sue Istituzioni Specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative aventi concluso accordi con l'Organizzazione e di Organizzazioni Non Governative dotate di uno statuto consultivo presso l'Organizzazione che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti di istituti e di aziende nonchè di laboratori che si dedicano all'analisi dei sistemi anti-sporcizia. Tali rappresentanti devono essere esperti nel settore del divenire nell'ambiente e dei suoi effetti sull'ambiente, degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell'uomo, dell'analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecniche di rivestimento dei sistemi anti-sporcizia o di altri settori specializzati necessari per studiare in modo obiettivo la fondatezza a livello tecnico di una proposta dettagliata.

2) Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che è sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato 1 dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione più tempestiva del sistema di controllo.

Articolo 3
Applicazione

1) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, quest'ultima si applica:
   a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte
   b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte, ma che sono gestite sotto l'autorità di una Parte; e
   c) alle navi che entrano in un porto, un cantiere navale o in un terminal al largo di una Parte, ma che non sono comprese ai capoversi a) o b)
2) La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o ad altre navi appartenenti ad una Parte o da essa gestita e utilizzate esclusivamente, all'epoca in questione, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ogni Parte si accerta di prendere misure appropriate che non compromettono le operazioni o la capacità operativa di navi di questo tipo che le appartengono o che sono da essa gestite, che agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione per quanto ciò sia ragionevole e possibile in pratica.
3) Trattandosi di navi di Stati non Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinché tali navi non beneficino di un trattamento piu' favorevole.

Articolo 4
Misure di controllo dei sistemi di pulizia

1) In conformità alle prescrizioni specificate all'Allegato 1, ciascuna Parte vieta e/ o limita:
a) l'applicazione, la riapplicatine, l'installazione o l'uso di sistemi di pulizia nocivi sulle navi di cui al capoverso a) o b) dell'articolo 3. 1 e
b) l'applicazione, la riapplicazione, l'installazione o l'uso di tali sistemi sulle navi di cui all'articolo 3 1) c) quando si trovano in un porto, un cantiere navale) o un terminal al largo di una Parte, e prende misure per vigilare che tali navi soddisfino a tali prescrizioni.
2) Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che è sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato I dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione piu' tempestiva del sistema di controllo.

Articolo 5
Misure di controllo degli scarti di cui all'Allegato 1

In considerazione delle regole, delle norme, e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul suo territorio per esigere che gli scarti risultanti dall'applicazione o dalla ripulitura di un sistema di pulizie sottoposto ad una misura di controllo ai sensi dell'Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologicamente razionale al fine di proteggere la salute dell'Uomo e l'ambiente.

Articolo 6
Procedura da seguire per proporre un emendamento alle misure di controllo dei sistemi di pulizie

1) Ogni Parte può proporre un emendamento all'Annesso 1 conformemente al presente articolo:
2) Una proposta iniziale deve contenere le informazioni prescritte all' Allegato 2 ed essere sottoposta all'Organizzazione. Quando l'Organizzazione riceve una proposta, essa la sottopone all'attenzione delle Parti, dei membri dell'Organizzazione, dell'ONU e delle sue istituzioni specializzate, delle

organizzazioni intergovernative aventi concluso degli accordi con l'Organizzazione ed Organizzazioni Non Governative dotate dello statuto *consultivo* e comunica loro il testo.

3)Il Comitato decide se il sistema anti-sporcizia in questione richiede uno studio piu' ampio basandosi sulla proposta iniziale. Se il Comitato decide che uno studio piu' ampio è giustificato, domanda alla Parte che ha formulato la proposta di sottoporgli una proposta dettagliata contenente le informazioni di cui all'art. 3, salvo se queste ultime già figurino nella proposta iniziale. Se il Comitato ritiene che esista un rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve essere invocata per impedirgli di decidere di proceder e alla valutazione della proposta. Il Comitato costituisce un gruppo tecnico conformemente all'articolo 7.

4) Il Gruppo tecnico studia la proposta dettagliata nonché i dati supplementari che avrebbero potuto essere sottoposti da ogni entità interessata e dopo aver proceduto ad una valutazione, indica al Comitato se la proposta ha dimostrato che poteva esistere un rischio eccessivo di effetti sfavorevoli su organismi non mirati o sulla salute dell'uomo tale da giustificare un emendamento all'allegato 1. A tale riguardo:

a) lo studio del gruppo tecnico consiste nel:

i) valutare il vincolo fra il sistema di pulizie in questione e gli effetti sfavorevoli connessi che sono stati osservati, sia nell'ambiente o sulla salute dell'uomo, ivi compreso, ma senza limitarvisi, mediante il consumo di alimenti di origine marina contagiati, sia per mezzo di studi controllati, basandosi sui dati descritti all'allegato 3 e su tutti gli altri dati pertinenti messi in evidenza;

ii) valutare la riduzione del rischio potenziale dovuta alle misure di controllo proposte e da qualunque altra misura di controllo che il gruppo tecnico possa programmare;

iii) esaminare le informazioni disponibili sulla fattibilità tecnica delle misure di controllo ed il rapporto costo-efficacia della proposta;

iv) esaminare le informazioni disponibili sugli altri effetti che avrebbe l'introduzione di tali misure di controllo per quanto riguarda:

- l'ambiente (ivi compreso, senza tuttavia limitarvisi, il costo dell'inerzia e l'incidenza sulla qualità dell'aria);
- i problemi di salute e di sicurezza per i cantieri navali (vale a dire gli effetti sugli operai di questi cantieri);
- il costo per i trasporti marittimi internazionali ed altri settori interessati; e

v) esaminare le soluzioni di ricambio appropriate che potrebbero essere disponibili, ivi compresi i rischi potenziali connessi a queste soluzioni;

b) il rapporto del Gruppo tecnico è sottoposto per iscritto e tiene conto di ciascuna delle valutazioni e di ciascuno degli esami di cui a capoverso a); il

Gruppo tecnico può, tuttavia,decidere di non procedere alle valutazioni ed agli esami descritti ai capoversi da ii) a a) v, se ritiene, al termine della valutazione descritta al capoverso a) i), che la proposta non meriti di essere ulteriormente esaminata;

c) il rapporto del gruppo tecnico include, tra l'altro, una raccomandazione indicante se le misure di controllo internazionale previste in applicazione della presente Convenzione sono giustificate per i sistema anti-sporcizia in questione, se le misure specifiche di controllo suggerite nella proposta dettagliata sono appropriate o se altre misure di controllo sono ritenute dal Gruppo piu' adatte.

5) Il rapporto del Gruppo tecnico è divulgato alle Parti, ai membri dell'Organizzazione, all'ONU ed alle sue Istituzioni Specializzate, alle Organizzazioni Governative aventi concluso accordi con l'Organizzazione ed alle Organizzazioni Non Governative dotate dello statuto consultivo presso l'Organizzazione prima del suo esame da parte del Comitato. Il Comitato decide se sia il caso di approvare una proposta di emendamento dell'allegato 1 e, se del caso, modifiche di tale proposta, in considerazione del rapporto del Gruppo Tecnico. Se il rapporto indica un rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di una certezza scientifica assoluta non deve di per sé essere invocata per impedire al Comitato di decidere di iscrivere un sistema anti-sporcizia all'allegato 1. Le proposte di emendamento all'Allegato 1 sono divulgate, se approvate dal Comitato, in conformità all'articolo 16 2) a). La decisione di non approvare una proposta non esclude un successivo esame di una nuova proposta relativa ad un determinato sistema anti-sporcizia se emergono nuove informazioni.

6) Solo le Parti possono partecipare alle decisioni prese dal Comitato, come quelle descritte ai paragrafi 3) e 5).

Articolo 7
Gruppi tecnici

1) Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell'articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevute contemporaneamente o l'una dopo l'altra, il Comitato può costituire uno o più gruppi tecnici, secondo le necessità.

2) Ogni Parte può partecipare alle deliberazione del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.

3) Il Comitato definisce il mandato l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Questo mandato garantisce il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni che potrebbero essere comunicate. I Gruppi tecnici possono tenere le riunioni che giudicano necessarie,ma debbono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per via elettronica o con altro mezzo appropriato.

4) Solo i Rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottomettere al Comitato in applicazione dell'articolo 6.Un Gruppo Tecnico deve sforzarsi di raggiungere l'unanimità tra i Rappresentanti delle Parti: Se ciò non è possibile, comunica le osservazioni della minoranza.

Articolo 8
Ricerca scientifica e tecnica e sorveglianza

1) Le Parti prendono misure appropriate per incoraggiare e facilitare i lavori di ricerca scientifica e tecnici sugli effetti dei sistemi anti-sporcizia, nonché sulla sorveglianza di tali effetti. Tali lavori di ricerca dovrebbero includere in particolare l'osservazione, la misura, la campionatura, la valutazione e l'analisi degli effetti dei sistemi di pulizie.
2) Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l'accesso delle altre Parti che ne fanno domanda alle informazioni pertinenti su:
a) le attività scientifiche e tecniche intraprese in conformità alla presente Convenzione ;
b) i programmi scientifici e tecnologici concernenti l'ambiente marino ed i loro obiettivi; e
c) gli effetti osservati durante i programmi di sorveglianza e di valutazione concernenti i sistemi anti-sporcizia.

Articolo 9
Comunicazioni e scambio di informazioni

1) Ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'Organizzazione:
a) una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad agire per conto di tale Parte ai fini della gestione degli affari concernenti il controllo dei sistemi anti-sporcizia, in conformità alla presente Convenzione , ai fini della sua divulgazione alle Parti, che la sottoporranno alla conoscenza dei loro funzionari. L'Amministrazione notifica quindi

all'Organizzazione le responsabilità specifiche affidate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti nonché le condizioni dell'autorità che è stata loro delegata; e
b) su una base annuale, informazioni riguardo ad ogni sistema di pulizie approvato, sottoposto a limitazioni o proibito ai sensi della sua legislazione nazionale;
2) l'Organizzazione divulga con ogni mezzo appropriato, le informazioni che le sono state trasmesse ai sensi del paragrafo 1.);
3) se dei sistemi anti-sporcizia sono approvati, registrati o accettati da una Parte, detta Parte sia fornisce, sia chiede ai fabbricanti di questi sistemi antisporcizia di fornire alle Parti che ne fanno domanda le informazioni pertinenti sulla base delle quali essa ha preso la sua decisione, ivi comprese le informazioni indicate all'Allegato 3 , o altre informazioni che permettano di procedere ad una valutazione appropriata dei sistemi anti-sporcizia. Non viene fornita alcuna informazione tutelata dalla legge.

Articolo 10
Visita e rilascio dei certificati

Una Parte si accerta che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera o gestite sotto la sua autorità siano oggetto di visite e che i certificati siano loro rilasciati in conformità alle regole dell'Allegato 4.

Articolo 11
Ispezione delle navi e ricerca delle trasgressioni e violazioni

1) Una nave cui si applica la presente Convenzione può essere ispezionata in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale al largo di una Parte, da funzionari autorizzati da questa Parte al fine di determinare se la nave soddisfa alla presente Convenzione. Salvo se esistono buone ragioni di pensare che una nave ha violato la presente Convenzione, ogni ispezione di questo tipo si limita a:

a) verificare che la nave abbia a bordo un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia o una dichiarazione relativa al sistema anti-sporcizia in corso di validità se sono richiesti,

b) una breve campionatura del sistema di pulizia della nave che non nuoccia ne' all'integrità, né alla struttura, né al funzionamento di questo sistema, tenuto

conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione. Tuttavia il termine richiesto per trattare i risultati di questa campionatura non deve impedire il movimento e la partenza della nave .

2) Qualora esistano buone ragioni di pensare che la nave viola la presente Convenzione , una ispezione approfondita può essere effettuata, tenendo conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione.

3) Se si è constatato che la nave trasgredisce la presente Convenzione, la Parte che procede all'ispezione può prendere misure per inviare un avvertimento alla nave, trattenerla, rinviarla dai suoi porti o non ammettervela. Una Parte che prende tali misure nei confronti di una nave per via del fatto che essa non soddisfa alla presente Convenzione, informa immediatamente l'Amministrazione della nave interessata.

4) Le Parti cooperano alla ricerca delle violazioni ed all'applicazione della presente Convenzione. Una Parte può altresì ispezionare una nave che entra in un porto, un cantiere navale o un terminale al largo dipendente dalla sua giurisdizione quando un' altra Parte gli chiede di procedere ad un' indagine e gli fornisce prove sufficienti che la nave è gestita o che è stata gestita trasgredendo la presente Convenzione. Il rapporto di questa inchiesta è indirizzato alla parte che l'ha richiesta, nonché all'autorità competente dell'amministrazione da cui la nave in causa dipende, affinché misure appropriate possano essere prese ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 12
Violazioni

1) Ogni violazione della presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto, ovunque essa si trovi. Se l'Amministrazione è informata di una tale violazione essa procede ad un'inchiesta e può chiedere alla Parte che l'ha informata di fornirgli prove supplementari della violazione allegata. Se l'amministrazione ritiene che vi sono prove sufficienti per intraprendere azioni giudiziarie a motivo della violazione *in questione* essa fa in modo che tali azioni siano intraprese al piu' presto in conformità alla sua legislazione. L'Amministrazione informa la Parte che ha segnalato l'infrazione, nonché l'Organizzazione sulle misure prese. Se essa non ha

preso alcuna misura nel termine di un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, deve darne notizia alla Parte che ha segnalato la violazione.
2) Ogni violazione della presente Convenzione nella giurisdizione di una Parte è vietata e sanzionata dalla legislazione di questa Parte. Ogni qualvolta avviene una tale violazione, la Parte deve:
a) sia fare in modo che azioni giudiziali siano intraprese in conformità alla sua legislazione.;

b) sia fornire all'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto le informazioni e le prove che potrebbe detenere attestando che vi è stata infrazione.

3) Le sanzioni previste dalla legislazione di una parte in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le violazioni della presente Convenzione, ovunque esse avvengano.

Articolo 13
Ritardo o trattenuta indebita delle navi

1) Conviene evitare per quanto possibile che una nave sia indebitamente trattenuta o ritardata ai sensi degli articoli 11 o 12.

2) Una nave che è stata indebitamente trattenuta o ritardata ai sensi degli articoli 11 o 12 ha diritto ad una riparazione per ogni pregiudizio o danno subito.

Articolo 14
Regolamento delle controversie

Le Parti regolano qualsiasi controversia fra di esse per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici di loro scelta.

Articolo 15
Rapporto con il diritto internazionale del mare

Nessuna norma della presente Convenzione interferisce nei diritti ed obblighi di ogni Stato in virtu' delle regole del diritto internazionale consuetudinario enunciate dalle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 16
Emendamenti

1) La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi in oggetto.

2)Emendamenti dopo un esame in seno all'Organizzazione;

a) Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. L'emendamento proposto è sottoposto al Segretario Generale che lo divulga alle Parti ed ai membri dell'Organizzazione esimesi almeno prima del suo esame. Trattandosi di una proposta di emendamento all'allegato 1, quest'ultima è trattata in conformità all'articolo 6 prima di essere esaminata ai sensi del presente articolo.

b) Un emendamento proposto e diffuso nella maniera di cui sopra è rinviato al Comitato peresame. Le Parti, a prescindere che siano o meno Membri dell'Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell'esame e dell'adozione dell'emendamento.

c) Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a patto che un terzo almenodelle Partia siano presenti al momento del voto.

d) Gli emendamenti adottati conformemente al capoverso c) sono comunicati dal segretario Generale alle Parti per accettazione.

e) Si reputa che un emendamento è stato accettato nei seguenti casi:

i) un emendamento a un articolo della presente Convenzione è reputato essere stato accettato alla data in cui due terzi delle Parti hanno notificato la loro accettazione al Segretario Generale;

ii) un emendamento ad un Annesso è reputato essere stato accettato allo spirare di un periodo di dodici mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data stabilita dal Comitato. Tuttavia, se a questa data oltre un terzo delle Parti hanno notificato al Segretario generale che formula un obiezione contro questo emendamento, si ritiene che quest'ultimo non è stato accettato.

f) Un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni:

i) un emendamento ad un articolo della presente Convenzione entra in vigore per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato in conformità al capoverso e) i).

ii) un emendamento all'Annesso 1 entra in vigore per tutte le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, ad eccezione di tutte le Parti che:

1) hanno notificato la loro obiezione all'emendamento conformemente al capoverso e) e ii) e non hanno ritirato tale obiezione,
2) hanno notificato al Segretario Generale, prima dell'entrata in vigore di questo emendamento, che esso entrerà in vigore nei confronti solo dopo una ulteriore notifica della sua accettazione; oppure

iii e non abbia ritirato tale obiezione.

3) fanno una dichiarazione al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione o di adesione alla presente Convenzione o di adesione alla stessa, indicando che gli emendamenti all'Allegato 1 entreranno in vigore nei loro confronti solo dopo la notifica al Segretario Generale della sua accettazione riguardo a tali emendamenti.

iii) Un emendamento a un Annesso diverso dall'Annesso 1 entra in vigore nei confronti di tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui è reputato essere stato accettato ad eccezione delle Parti che hanno notificato la loro obiezione all'emendamento conformemente al capoverso e) ii) e non hanno ritirato questa obiezione.

g) i) Una Parte che ha notificato un'obiezione sulla base del capoverso f) ii) 1) o ii) può successivamente notificare al segretario generale che non accetta l'emendamento. Questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima è posteriore.

ii) Se una parte che ha indirizzato una notifica o ha fatto una dichiarazione indicata ai capoversi f) ii) 2) o 3) rispettivamente, notifica al Segretario Generale la sua accettazione di un emendamento, tale emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima è posteriore.

3) Emendamento per Conferenza

a) Alla domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
b) Un emendamento adottato da questa Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti per accettazione.
c) A meno che la Conferenza decida diversamente, l'emendamento si reputa essere stato accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettivamente ai capoversi 2 e f) del presente articolo.

4) Ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un Annesso è considerata come non Parte ai soli fini dell'applicazione di questo emendamento.
5) L'aggiunta di un nuovo allegato è proposta ed entra in vigore in conformità alla procedura applicabile ad un emendamento ad un articolo della presente Convenzione
6) Ogni notifica o dichiarazione in virtu' del presente articolo è indirizzata per iscritto al Segretario Generale.
7) Il Segretario Generale informa le Parti ed i Membri del'Organizzazione:
   a) di ogni emendamento che entra in vigore e della data della sua entrata in vigore in generale e nei confronti di ogni Parte; e
   b) di ogni notifica o dichiarazione fatta in virtu' del presente articolo.

Articolo 17
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

l) La presente Convenzione è aperta alla firma di qualsiasi Stato, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1 febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane poi in seguito aperta all'adesione
2) gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione, mediante:
a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o approvazione; o
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
c) adesione .
3) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
4) Se è ripartito in due o più unità territoriali, in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, uno Stato può,.al momento della firma. della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica all'insieme delle sue unità territoriali o solo ad una o a varie fra di esse e può modificare questa dichiarazione presentando un' altra dichiarazione in qualsiasi momento.
5) La dichiarazione è notificata al Segretario Generale e menziona espressamente le unità territoriali cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 18
Entrata in vigore

l) La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno 25 Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 25 per cento della stazza lorda della flotta mondiale delle navi mercantili, hanno sia firmato la Convenzione senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione , sia depositato lo strumento richiesto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, conformemente all'articolo 17.

2) Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore sono state adempiute ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione esplicano i loro effetti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento se quest'ultima data è posteriore.
3) Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ha effetto tre mesi dopo la data di desposito dello strumento.
4) Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è reputato essere stato accettato in virtu' dell'articolo 16 si applica alla Convenzione come modificata.

Articolo 19
Denuncia

1) La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte.
2) La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario Generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo piu' lungo specificato nella notifica.

Articolo 20
Depositario

1) la presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
2) Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione,il Segretario Generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito;
i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della loro data;
ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data in cui esso è stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia;
b) dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione ne trasmette il testo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 21

La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, ciascun testo facente ugualmente fede. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a LONDRA IL 5 OTTOBRE duemilauno

Allegato 1

Misure di controllo del sistema anti-sporcizia

Sistema antisporcizia	Misure di controllo	Applicazione	Data alla quale le misure acquistano efficacia
Composti organostannici che agiscono quali biocidi nel sistema antisporcizia	Le navi non debbono applicare ne riapplicare questi composti	Tutte le navi	1° gennaio 2003
Composti organostannici che agiscono quali biocidi nei sistemi antisporcizia	Le navi: 1) non devono avere tali composti sul loro scafo o sulle parti e superfici esterne; 2) debbono avere un rivestimento che formi una protezione che impedisca la lisciviazione dei composti provenienti dai sistemi anti-sporcizia soggiacenti non conformi	Tutte le navi (ad eccezione delle piattaforme fisse e galleggianti, dei FSU e dei FPSO che sono state costruite prima del 1° gennaio 2003 e che non sono passate in bacino di carenaggio il 1° gennaio 2003 o dopo tale data).	1° gennaio 2008

Allegato 2
Elementi da includere in una proposta iniziale

1) **Una proposta iniziale deve includere una documentazione adeguata che contenga almeno quanto segue.**

a) l' individuazione del sistema anti-sporcizia di cui nella proposta: designazione del sistema ; nome degli ingredienti attivi e, se del caso, numero di registro dei Chemical Abstract Services (numero CAS)) oppure componenti del sistema che causino effetti sfavorevoli preoccupanti;

b) la caratterizzazione delle informazioni che fanno pensare che il sistema anti-sporcizia o i suoi prodotti di trasformazione possono presentare un rischio per la salute dell'uomo o causare effetti sfavorevoli negli organismi non iblis alle concentrazioni suscettibili di essere constatate nell'ambiente (ad esempio risultati degli studi di tossicità su specie rappresentative o dati relativi alla bio accumulazione);

c) prove del rischio di apparizione di componenti tossici del sistema anti-sporcizia o dei suoi prodotti di trasformazione nell'ambiente in concentrazioni tali da comportare effetti sfavorevoli in organismi non mirati sulla salute dell'uomo o sulla qualità dell'acqua (ad esempio dati sulla persistenza della colonna d'acqua, i sedimenti ed il biota; tasso di liberazione da componenti tossici delle superfici trattate, misurato nell'ambito di studi o in condizioni effettive di utilizzazione, oppure dati assemblati nell'ambito di un programma di sorveglianza (se del caso);

d) un'analisi del legame fra il sistema anti-sporcizia, gli effetti sfavorevoli prodotti, e le concentrazioni osservate o attese nell'ambiente;

e) una raccomandazione preliminare sul tipo di restrizioni che potrebbero essere efficaci per ridurre i rischi connessi al sistema anti-sporcizia.

2) Una proposta iniziale deve essere presentata in conformità ale regole ed alle procedure stabilite dall'Organizzazione.

Allegato 3
Elementi da includere in una proposta dettagliata

l) una proposta dettagliata deve includere una documentazione adeguata

contenente quanto segue:
a) gli elementi nuovi rispetto ai dati citati nella proposta iniziale;
b)le conclusioni estratte dalle categorie di dati enumerati ai capoversi 3 a), b) e c), a seconda dei casi, in funzione del soggetto della proposta e l'individuazione o la descrizione dei metodi che sono serviti alla definizione dei dati;
c) un riassunto dei risultati degli studi effettuati sugli effetti sfavorevoli del sistema anti-sporcizia;
d) un riassunto dei risultati degli studi effettuati di ogni programma di sorveglianza che avrebbe potuto essere eseguito, ivi comprese le informazioni sul traffico marittimo nella zona sorvegliata e una descrizione generale di tale zona;
e) un riassunto dei dati disponibili sull'esposizione ambientale o ecologica e le valutazioni delle concentrazioni nell'ambiente che si sarebbe potuto ottenere applicando modelli matematici, utilizzando tutti i parametri disponibili del divenire nell'ambiente, e di preferenza quelli che sono stati determinati in modo sperimentale, nonché una individuazione o descrizione del metodo di creazione del modello;
f) una valutazione del legame fra il sistema anti-sporcizia in questione, gli effetti sfavorevoli prodotti e le concentrazioni osservate o previste nell'ambiente;
g) un'indicazione qualitativa del grado di incertezza della valutazione di cui al capoverso f);
h) le misure di controllo specifiche raccomandate in vista di ridurre i rischi vincolati al sistema anti-sporcizia e:
i) un riassunto dei risultati degli studi disponibili sui potenziali effetti delle misure di controllo raccomandate, riguardo alla qualità dell'aria, alle

condizioni nei cantieri navali, ai trasporti marittimi internazionali ed in altri settori interessati, come pure sulle soluzioni di ricambio appropriate che vi potrebbero essere.
2) Una proposta déttagliata deve altresì comportare informazioni su ciascuna delle proprietà fisiche e chimiche di o dei componenti o dei seguenti componenti atti a poter essere preoccupanti. (se del caso)
- punto di fusione
- punto di ebollizione
- densità (densità relativa);
- pressione di vapore
- idro solubilità/ph (costante di dissociazione pka);
- potenziale di ossidazione / di riduzione;
- massa molecolare;
- struttura molecolare; e altre proprietà fisiche e chimiche individuate nella proposta iniziale.

3) Ai fini del capoverso 1) b) di cui sopra le categorie di dati sono le seguenti :
a) i dati sul divenire nell'ambiente e gli effetti sull'ambiente;
- modalità di degrado / dissipazione (ad esempio idrolisi / fotodegradazione / bio degradazione) – persistenza negli ambienti pertinenti (ad esempio colonna di acqua / sedimenti/biota; - ripartizione sedimenti / acqua);
- tasso di lisciviazione dei biocidi o degli ingredienti attivi;
- bilancio di massa;
- bio accumulazione, coefficiente di spartizione, coefficiente ottanolo, acqua e tutte le nuove reazioni provocate dalla liberazione o tutti gli effetti interattivi noti;
- b) i dati concernenti gli effetti involontari sulle piante acquatiche, gli invertebrati, i pesci, gli uccelli di mare, i mammiferi marini, le specie minacciate di estinzione, altre biote, la qualità dell'acqua, i fondi marini o l'habitat di organismi non mirati, ivi compresi organismi vulnerabili e rappresentativi:
- - tossicità acuta
- - tossicità cronica
- - tossicità a livello dello sviluppo e della riproduzione
- - disturbi endocrini
- - tossicità dei sedimenti
- - bio-disponibilità/bio amplificazione/ bio-concentrazione
- - rete alimentare / effetti sulle popolazioni
- - osservazioni degli effetti sfavorevoli sul terreno
- - pesci morti / analisi dei tessuti; e residui negli alimenti di origine marina.

Tali dati devono concernere uno o piu' tipi di organismi non mirati, come le piante acquatiche, gli invertebrati, i pesci, gli uccelli, i mammiferi e le specie minacciate di estinzione.

c) i dati concernenti la maggiore ampiezza possibile degli effetti sulla salute dell'uomo (ivi compreso, ma senza tuttavia che ciò sia limitativo, in caso di consumo di alimenti di origine marina colpiti).

4) Una proposta dettagliata deve includere una descrizione delle metodologie utilizzate nonché di tutte le misure pertinenti adottate ai fini dell'assicurazione della qualità e di qualsiasi esame degli studi fatti da specialisti.

Allegato 4

Prescrizioni in materia di visite e di rilasci dei certificati applicabili ai sistemi anti-sporcizia

Regola 1

Visite

1) Le navi aventi una stazza lorda o pari a 400 di cui all'articolo 3 1 a) che effettuano viaggi internazionali, ad esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti dei FSU e delle FPSO devono essere sottoposte alle visite specificate come segue:
   a) una visita iniziale fatta prima della messa in opera della nave o prima che il certificato internazionale del sistema anti-sporcizia (il certificato) prescritto ai sensi delle regole 2 o 3 non sia rilasciato per la prima volta;
   b) una visita effettuata al momento del cambiamento o della sostituzione dei sistemi anti-sporcizia. Tali visite devono essere riportate sul certificato rilasciato ai sensi delle regole 2 o 3.
2) La visita deve consentire di garantire che il sistema anti-sporcizia della nave soddisfi pienamente la presente Convenzione.
3) L'Amministrazione deve stabilire le misure appropriate da applicare alle navi che non si sono sottoposte alle disposizioni del paragrafo 1) della presente regola, per garantire il rispetto della presente Convenzione.
4) a) Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione, le visite delle navi devono essere effettuate da funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione o nel modo previsto alla regola 3 1), in considerazione delle direttive sulle visite elaborate dall'Organizzazione. L'Amministrazione può altresì affidare le viste stabilite dalla presente Convenzione sia ad ispettori designati a tal fine, sia ad organismi da essa riconosciuti.

b)Un'Amministrazione che designa ispettori o organismi riconosciuti per effettuare visite deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni organismo riconosciuto a:

i) esigere che una nave sottoposta ad una visita soddisfi alle norme dell'Allegato 1;

ii) effettuare visite se le autorità competenti di uno Stato del porto che è Parte della presente Convenzione glielo richiedono.

c)Quando l'Amministrazione, un ispettore designato o un organismo riconosciuto determina che il sistema anti-sporcizia della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilito ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della presente Convenzione, l'Amministrazione, l'ispettore o l'organismo deve vigilare immediatamente affinché misure correttive siano adottate per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo deve altresì informare l'Amministrazione in tempo utile. Se le misure correttive richieste non sono prese immediatamente, l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente e fare in modo che il certificato non sia rilasciato, o ritirato, a seconda dei casi.

d)Nella situazione descritta al capoverso c) se la nave si trova nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato del porto devono essere immediatamente informate. Se l'Amministrazione, un ispettore designato o un organismo riconosciuto ha informato le autorità competenti dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve prestare all'Amministrazione, all'Ispettore o all'organismo in questione tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente regola, nonché di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12.

Regola 2

Rilascio di un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia oppure apposizione di un visto da un'altra Parte

1) L'Amministrazione deve esigere che un certificato sia rilasciato a qualsiasi nave cui si applica la regola 1 e che ha subìto con successo una visita in conformità alla regola 1. Un certificato rilasciato sotto l'autorità di una Parte deve essere accettato dalle altre Parti ed essere considerato, per tutte le finalità previste dalla presente Convenzione, come avente lo stesso valore di un certificato rilasciato dalle stesse.
2) I certificati devono essere rilasciati o vistati sia dall'Amministrazione, sia da ogni agente o organismo debitamente autorizzato dalla stessa . In tutti i casi, l'Amministrazione si assume l'intera responsabilità del certificato.
3) Trattandosi di navi aventi un sistema anti-sporcizia sottoposto ad una misura di controllo ai sensi dell'Allegato 1, che è stato applicato

prima della data di entrata in vigore di questa misura di controllo,l'Amministrazione deve rilasciare un certificato conforme ai paragrafi 2 e 3 della presente regola non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della misura di controllo. Il presente paragrafo non pregiudica l'obbligo di una nave, di soddisfare l'Allegato 1.

4) Il certificato deve essere redatto secondo il modello che figura all'Appendice I del presente Allegato ed essere redatto almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se una lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia è altresì utilizzata, quest'ultima prevale in caso di controversia o di disaccordo.

Regola 3

Rilascio di un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia o apposizione di un visto ad opera di un'altra Parte.

1) Su richiesta dell'Amministrazione, un'altra Parte può sottoporre una nave ad una visita e, qualora ritenga che soddisfa alla presente Convenzione, essa rilascia un certificato o ne autorizza il rilascio e, a seconda dei casi, appone un visto o autorizza l'apposizione di un visto su detto certificato, in conformità alla presente Convenzione.
2) Una copia del certificato ed una copia del rapporto di visita devono essere indirizzate al piu' presto all'Amministrazione che ne ha fatto domanda.
3) Un certificato in tal modo rilasciato deve comportare una dichiarazione indicante che è stato rilasciato su richiesta dell'Amministrazione di cui al paragrafo 1), esso ha lo stesso valore di un certificato rilasciato dall'Amministrazione e deve essere riconosciuto in quanto tale.
4) Nessun certificato deve essere rilasciato ad una nave che è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato non Parte.

Regola 4

Validità di un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia.

1) Un certificato rilasciato ai sensi delle regole 2 o 3 cessa di essere valido nell'uno o nell'altro dei casi seguenti:
   a) se il sistema anti-sporcizia è modificato o sostituito ed il certificato non è vistato in conformità alla presente Convenzione: oppure
   b) se una nave passa sotto la bandiera di un altro Stato, un nuovo certificato può essere rilasciato solo se la Parte che lo rilascia ha la certezza che la nave soddisfa alla presente Convenzione. Trattandosi di un trasferimento di bandiere tra le Parti, se la domanda le viene fatta entro un termine di tre

mesi a decorrere dal trasferimento, la Parte di cui la nave era autorizzata precedentemente ad inalberare la bandiera, indirizza, appena possibile, all'Amministrazione una copia dei certificati di cui la nave era munita prima del trasferimento, nonché una copia dei rapporti di visita pertinenti, se del caso.

2) Il rilascio da una Parte di un nuovo certificato ad una nave trasferita di un'altra Parte può essere effettuato sulla base di una nuova visita o di un certificato in corso di validità rilasciato dalla Parte di cui la nave era in precedenza autorizzata a battere la bandiera.

Regola 5
Dichiarazione relativa al sistema anti-sporcizia

1) L'Amministrazione deve esigere che una nave di una lunghezza uguale o superiore a 24 metri ma di una stazza lorda inferiore a 400 che effettua viaggi internazionali e a cui si applica l'articolo 3.1 a) (ad esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti, delle FSU e delle FPSO) sia munito di una dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo agente autorizzato. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla documentazione appropriata (ad esempio una ricevuta per la pittura o una fattura dell'impresa) o contenere un attestato soddisfacente.
2) La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello che figura all'appendice 2 del presente Allegato ed essere redatto almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se una lingua ufficiale dello Stato di cui una nave è autorizzata ad inalberare la bandiera ugualmente utilizzata, quest'ultima prevale in caso di controversia o di disaccordo.

Appendice 1 dell'Allegato 4
Modello del Certificato Internazionale del Sistema Antisporcizia
Certificato Internazionale del Sistema Antisporcizia
(Il presente Certificato deve essere completato da una scheda di sistemi antisporcizia)

(Timbro ufficiale)

Rilasciato in forza della
Convenzione Internazionale sul controllo dei sistemi antisporcizia nocivi sulle navi
Sotto l'autorità del Governo

....
(Nome dello Stato)
da
....
(persona o organismo autorizzato)

Quando un certificato è stato rilasciato precedentemente, il presente certificato sostituisce il certificato rilasciato il..

Caratteristiche della nave[1]

Nome della nave..

Numero o lettere distintive..

Porto d'immatricolazione..

Stazza lorda..

Numero OMI[2] ....

Un sistema antisporcizia sottoposto a una misura di controllo in virtù dell'Annesso 1 non è stato applicato durante o dopo la costruzione della nave..

Un sistema antisporcizia sottoposto a una misura di controllo in virtù dell'Annesso 1 è stato applicato precedentemente sulla nave, ma è stato rimosso da................(nome dell'installazione) il ....(data)..

Un sistema antisporcizia sottoposto a una misura di controllo in virtù dell'Annesso 1 è stato applicato precedentemente sulla nave, ma è stato ricoperto da un rivestimento isolante applicato da........(nome dell'installazione) il..................(data)..

1 Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.
2 Conformemente al Sistema di numerazione OMI d'identificazione delle navi che l'Organismo ha adottato con la risoluzione A.600(15) dell'Assemblea.

Un sistema antisporcizia sottoposto a una misura di controllo in virtù dell'Annesso 1 è stato applicato sulla nave prima del ....(data)[3] .., ma deve essere rimosso o ricoperto da un rivestimento isolante prima del ....(data)[4] ....

VIENE CERTEFICATO:

1 che la nave è stata sottoposta a ispezione conformemente alla regola 1 dell'Annesso 4 della Convenzione; e

2 che a seguito di detta ispezione, è stato constatato che il sistema antisporcizia utilizzato sulla nave soddisfaceva alle prescrizioni applicabili dell'Annesso 1 della Convenzione.

Rilasciato a..
(luogo di rilascio del certificato)

Il.......................... ....
(data di rilascio) (firma dell'agente autorizzato al rilascio del certificato)

Data in cui è stata effettuata l'ispezione al seguito
della quale è stato emesso il presente certificato: ....

---

3. Data dell'entrata in vigore della misura di controllo.
4. Data di scadenza di ogni periodo specificato all'articolo 4, 2) o all'Annesso 1.

MODELLO DELLA SCHEDA DI SISTEMI ANTISPORCIZIA

SCHEDA DI SISTEMI ANTISPORCIZIA

(La presente scheda deve essere permanentemente allegata al certificato internazionale del sistema antisporcizia)

Caratteristiche della nave

Nome della nave: ....

Numero o lettere distintive: ... .

Numero OMI: ....

Dettagli del o dei sistemi antisporcizia applicati:

Tipo(i) di sistema(i) antisporcizia utilizzato(i): ....

....

Data(e) d'applicazione del o dei sistemi antisporcizia: ....

....

Nome(i) della o delle compagnie e installazioni/luogo(hi) dove è stata effettuata l'applicazione: .....

....

Nome(i) del o dei fabbricanti del o dei sistemi antisporcizia..

....

Nome(i) e colore(i) del o dei sistemi antisporcizia...

Ingrediente(i) attivo(i) e suo(loro) numero(i) di registro dei "Chemical Abstract Services" (numero(i) CAS)..

Tipo(i) di rivestimento isolante, all'occorrenza..

Nome(i) e colore(i) del rivestimento isolante applicato, all'occorrenza..................................

....

Data d'applicazione del rivestimento isolante...

E' CERTIFICATO che la presente scheda è corretta sotto ogni aspetto.

Rilasciata a ....
(Luogo di rilascio della scheda)

Il ....
(Data di rilascio) (Firma dell'agente autorizzato al rilascio della scheda)

Visto della scheda[5]

E' CERTIFICATO che, al momento d'una ispezione prescritta conformemente alla regola 1 1b) dell'Annesso 4 della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alla Convenzione.

Dettagli del o dei sistemi antisporcizia applicati

Tipo(i) di sistema(i) antisporcizia utilizzato(i): ....

Data(e) d'applicazione del o dei sistemi antisporcizia: ....

Nome(i) della o delle compagnie e installazioni/luogo(hi) dove è stata effettuata l'applicazione: .....

....

Nome(i) del o dei fabbricanti del o dei sistemi antisporcizia...

Nome(i) e colore(i) del o dei sistemi antisporcizia...

Ingrediente(i) attivo(i) e suo(loro) numero(i) di registro dei "Chemical Abstract Services" (numero(i) CAS)..

Tipo(i) di rivestimento isolante, all'occorrenza...

Nome(i) e colore(i) del rivestimento isolante applicato, all'occorrenza..................................

Data d'applicazione del rivestimento isolante...

Firmato: ....
(Firma dell'agente autorizzato al rilascio della scheda)

Luogo: ....

Data[6]: ....
(Sigillo o timbro dell'autorità)

---

5 La presente pagina della scheda deve essere riprodotta e aggiunta alla scheda, se l'Amministrazione lo ritiene necessario

6 Data in cui è stata effettuata l'ispezione a seguito della quale è stato emesso il presente visto.

APPENDICE 2 DELL'ANNESSO 4

MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AL SISTEMA ANTISPORCIZIA

DICHIARAZIONE RELATIVA AL SISTEMA ANTISPORCIZIA

Stabilita in virtù della
Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi
Antisporcizia nocivi sulle navi

Nome della nave...

Numero o lettere distintive...

Porto d'immatricolazione...

Lunghezza...

Stazza lorda...

Numero OMI (all'occorrenza)..

Dichiaro che il sistema antisporcizia utilizzato sulla nave soddisfa l'Annesso 1 della Convenzione.

....
(Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)

Attestazione del/dei sistema(i) antisporcizia applicato(i)

Tipo(i) del sistema(i) antisporcizia utilizzato(i) e data(e) d'applicazione...........................
....
....
(Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)

Tipo(i) del sistema(i) antisporcizia utilizzato(i) e data(e) d'applicazione...........................
....
....
(Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)

Tipo(i) del sistema(i) antisporcizia utilizzato(i) e data(e) d'applicazione...........................
....
....
(Data) (Firma del proprietario o del suo agente autorizzato)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 4945)

Presentato dal Ministro degli affari esteri Giuliomaria Terzi di Sant'Agata, dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Corrado Clini e dal Ministro della salute Renato Balduzzi il 9 febbraio 2012.

Assegnato alla III Commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, 20 febbraio 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IV (Difesa), V (Bilancio), VIII (Ambiente), IX (Trasporti) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), X (Att. produt.), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla III Commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 e 29 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 5 marzo 2012 ed approvato il 6 marzo 2012.

Senato della Repubblica: (atto n. 3191)

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 15 marzo 2012 con pareri delle commissioni (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (affari esteri, migrazione), in sede referente, il 21 marzo 2012 e 1° agosto 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012.

12G0186

LEGGE 31 agosto 2012, n. **164**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, qui di seguito denominati le Parti Contraenti.

DESIDEROSI di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ANIMATI dal mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura. dell'istruzione e dello sport;

INTENZIONATI ad incoraggiare la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e di sport anche nell'ambito dell'UNESCO e, a livello bilaterale, tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e croato;

CONVINTI altresì che, agevolando le relazioni culturali con le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato;

ANIMATI dal reciproco desiderio di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico dei due Paesi mediante la realizzazione di apposite iniziative che permettano la più diffusa fruizione dei beni artistici, culturali ed ambientali di ambo le Parti contraenti;

DESIDEROSI di contribuire con ciò allo sviluppo della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e della minoranza croata nella Repubblica Italiana;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati, anche mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, Regioni ed Amministrazioni locali delle Parti Contraenti, con particolare riguardo alle forme di cooperazione interregionale già in essere nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea, dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, della Quadrilaterale e dell'Università virtuale Uniadrion;

TENUTO CONTO dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Le Parti Contraenti favoriranno programmi ed attività comuni atti a sviluppare la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, nonché ad incentivare le collaborazioni nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, anche al fine di promuovere la salvaguardia dei diritti umani.

Articolo 2
Settori di competenza

Le Parti Contraenti favoriranno particolarmente:

1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione e dello sport;
2. la collaborazione nei settori dell'archeologia, della conservazione e del restauro;
3. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
4. la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;
5. gli scambi di artisti, esperti, docenti universitari e studenti;
6. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, istituzioni di livello universitario e di alta formazione e scuole delle Parti Contraenti;
7. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 3
Istruzione

Le Parti Contraenti sosterranno la collaborazione nel settore dell'istruzione, dedicando particolare attenzione alla conservazione dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e della minoranza croata nella Repubblica Italiana.

Le Parti Contraenti, nel campo dell'istruzione, promuoveranno una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi, da attuare attraverso:

1. lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie istituzioni di livello universitario e di alta formazione, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana nella Repubblica di Croazia e croata nella Repubblica Italiana;
2. la collaborazione in materia di formazione di docenti che insegnano la lingua dell'altra Parte Contraente;
3. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento della lingua delle Parti Contraenti;
4. la cooperazione in materia di metodi didattici;
5. la concessione, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto del principio della reciprocità, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari;
6. l'incoraggiamento degli scambi e dei contatti diretti tra istituti scolastici, nonché la collaborazione diretta tra le rispettive istituzioni di livello universitario e di alta formazione, attraverso l'intensificazione di progetti comuni volti a sostenere la mobilità e la partecipazione ai programmi europei di cooperazione nel campo dell'alta formazione.

Articolo 4
Collaborazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
2. l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane e sociali.
4. la collaborazione nelle analisi dei testi di storia e geografia, anche favorendo apposite riunioni di esperti dei due Paesi.

Articolo 5
Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione in tutte le possibili azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale e demoetnoantropologico, azioni finalizzate in particolare alla prevenzione delle attività criminali nel commercio illecito di cui sopra.
Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali e della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 6
Patrimonio culturale

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di tutela, restauro, conoscenza e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, ivi incluse l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea.
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni ed esperti in questi settori e nel settore archeologico.
Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettive legislazioni, consentirà ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei.
Verranno altresì incoraggiate le missioni archeologiche, frutto della collaborazione bilaterale, di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.
Ciascuna delle Parti Contraenti, in accordo con le rispettive legislazioni, consentirà l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i relativi documenti

Articolo 7
Diritti d'autore

Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca in materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti.

Articolo 8
Istituti di Cultura

Le Parti Contraenti, d'intesa e nei limiti delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività delle istituzioni culturali in particolare degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, quali i Comitati della Dante Alighieri, favorendone il funzionamento, in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 9
Collaborazione nell'ambito dello sport e politiche giovanili

Le Parti Contraenti favoriranno e svilupperanno la reciproca collaborazione nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica fra le competenti organizzazioni e istituzioni sportive; incoraggeranno altresì la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali ed Organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili.

Articolo 10
Diritti Umani

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione.

Articolo 11
Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti Contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Enti territoriali nei settori di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente Accordo.

Articolo 12
Commissione Mista

Per l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e dello sport, qui di seguito denominata "Commissione".

La Commissione elaborerà Programmi Esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura , dell'istruzione e dello sport tra le Parti Contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo. La Commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia in date da concordare attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia concluso a Roma il giorno 3 dicembre 1960.

Articolo 14
Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 13.

Articolo 15
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica scritta, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione di tale notifica.
Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.
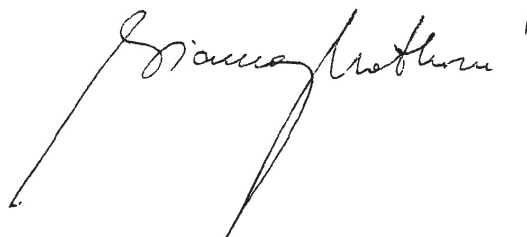
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008, in due originali, in lingua italiana e in lingua croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 3744)

Presentato dal deputato Ettore Rosato ed altri il 6 ottobre 2010.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 ottobre 2010 con pareri delle Commissioni I, II, V, VII e Questioni Regionali.

Esaminato dalla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 luglio 2011, 21 settembre 2011, 2 novembre 2011 e 28 marzo 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 29 maggio 2012.

Senato della Repubblica: (atto n. 3324)

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e Questioni Regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 giugno 2012 e 1° agosto 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012.

12G0187

LEGGE 31 agosto 2012, n. **165**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della medesima Convenzione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

CONVENTION ON THE LAW OF THE NON-NAVIGATIONAL USES OF INTERNATIONAL WATERCOURSES

UNITED NATIONS
1997

CONVENTION ON THE LAW OF THE NON-NAVIGATIONAL USES OF INTERNATIONAL WATERCOURSES

The Parties to the present Convention,

Conscious of the importance of international watercourses and the non-navigational uses thereof in many regions of the world,

Having in mind Article 13, paragraph 1 (a), of the Charter of the United Nations, which provides that the General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of encouraging the progressive development of international law and its codification,

Considering that successful codification and progressive development of rules of international law regarding non-navigational uses of international watercourses would assist in promoting and implementing the purposes and principles set forth in Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations,

Taking into account the problems affecting many international watercourses resulting from, among other things, increasing demands and pollution,

Expressing the conviction that a framework convention will ensure the utilization, development, conservation, management and protection of international watercourses and the promotion of the optimal and sustainable utilization thereof for present and future generations,

Affirming the importance of international cooperation and good-neighbourliness in this field,

Aware of the special situation and needs of developing countries,

Recalling the principles and recommendations adopted by the United Nations Conference on Environment and Development of 1992 in the Rio Declaration and Agenda 21,

Recalling also the existing bilateral and multilateral agreements regarding the non-navigational uses of international watercourses,

Mindful of the valuable contribution of international organizations, both governmental and non-governmental, to the codification and progressive development of international law in this field,

Appreciative of the work carried out by the International Law Commission on the law of the non-navigational uses of international watercourses,

Bearing in mind United Nations General Assembly resolution 49/52 of 9 December 1994,

Have agreed as follows:

PART I. INTRODUCTION

Article 1

Scope of the present Convention

1. The present Convention applies to uses of international watercourses and of their waters for purposes other than navigation and to measures of protection, preservation and management related to the uses of those watercourses and their waters.

2. The uses of international watercourses for navigation is not within the scope of the present Convention except insofar as other uses affect navigation or are affected by navigation.

Article 2

Use of terms

For the purposes of the present Convention:

(a) "Watercourse" means a system of surface waters and groundwaters constituting by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally flowing into a common terminus;

(b) "International watercourse" means a watercourse, parts of which are situated in different States;

(c) "Watercourse State" means a State Party to the present Convention in whose territory part of an international watercourse is situated, or a Party that is a regional economic integration organization, in the territory of one or more of whose Member States part of an international watercourse is situated;

(d) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it.

Article 3

Watercourse agreements

1. In the absence of an agreement to the contrary, nothing in the present Convention shall affect the rights or obligations of a watercourse State arising from agreements in force for it on the date on which it became a party to the present Convention.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, parties to agreements referred to in paragraph 1 may, where necessary, consider harmonizing such agreements with the basic principles of the present Convention.

3. Watercourse States may enter into one or more agreements, hereinafter referred to as "watercourse agreements", which apply and adjust the provisions of the present Convention to the characteristics and uses of a particular international watercourse or part thereof.

4. Where a watercourse agreement is concluded between two or more watercourse States, it shall define the waters to which it applies. Such an agreement may be entered into with respect to an entire international watercourse or any part thereof or a particular project, programme or use except insofar as the agreement adversely affects, to a

significant extent, the use by one or more other watercourse States of the waters of the watercourse, without their express consent.

5. Where a watercourse State considers that adjustment and application of the provisions of the present Convention is required because of the characteristics and uses of a particular international watercourse, watercourse States shall consult with a view to negotiating in good faith for the purpose of concluding a watercourse agreement or agreements.

6. Where some but not all watercourse States to a particular international watercourse are parties to an agreement, nothing in such agreement shall affect the rights or obligations under the present Convention of watercourse States that are not parties to such an agreement.

Article 4

Parties to watercourse agreements

1. Every watercourse State is entitled to participate in the negotiation of and to become a party to any watercourse agreement that applies to the entire international watercourse, as well as to participate in any relevant consultations.

2. A watercourse State whose use of an international watercourse may be affected to a significant extent by the implementation of a proposed watercourse agreement that applies only to a part of the watercourse or to a particular project, programme or use is entitled to participate in consultations on such an agreement and, where appropriate, in the negotiation thereof in good faith with a view to becoming a party thereto, to the extent that its use is thereby affected.

PART II. GENERAL PRINCIPLES

Article 5

Equitable and reasonable utilization and participation

1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an equitable and reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and developed by watercourse States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits therefrom, taking into account the interests of the watercourse States concerned, consistent with adequate protection of the watercourse.

2. Watercourse States shall participate in the use, development and protection of an international watercourse in an equitable and reasonable manner. Such participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty to cooperate in the protection and development thereof, as provided in the present Convention.

Article 6

Factors relevant to equitable and reasonable utilization

1. Utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner within the meaning of article 5 requires taking into account all relevant factors and circumstances, including:

(a) Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural character;

(b) The social and economic needs of the watercourse States concerned;

(c) The population dependent on the watercourse in each watercourse State;

(d) The effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse State on other watercourse States;

(e) Existing and potential uses of the watercourse;

(f) Conservation, protection, development and economy of use of the water resources of the watercourse and the costs of measures taken to that effect;

(g) The availability of alternatives, of comparable value, to a particular planned or existing use.

2. In the application of article 5 or paragraph 1 of this article, watercourse States concerned shall, when the need arises, enter into consultations in a spirit of cooperation.

3. The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison with that of other relevant factors. In determining what is a reasonable and equitable use, all relevant factors are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the whole.

Article 7

Obligation not to cause significant harm

1. Watercourse States shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other watercourse States.

2. Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the States whose use causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, take all appropriate measures, having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in consultation with the affected State, to eliminate or mitigate such harm and, where appropriate, to discuss the question of compensation.

Article 8

General obligation to cooperate

1. Watercourse States shall cooperate on the basis of sovereign equality, territorial integrity, mutual benefit and good faith in order

to attain optimal utilization and adequate protection of an international watercourse.

2. In determining the manner of such cooperation, watercourse States may consider the establishment of joint mechanisms or commissions, as deemed necessary by them, to facilitate cooperation on relevant measures and procedures in the light of experience gained through cooperation in existing joint mechanisms and commissions in various regions.

Article 9

Regular exchange of data and information

1. Pursuant to article 8, watercourse States shall on a regular basis exchange readily available data and information on the condition of the watercourse, in particular that of a hydrological, meteorological, hydrogeological and ecological nature and related to the water quality as well as related forecasts.

2. If a watercourse State is requested by another watercourse State to provide data or information that is not readily available, it shall employ its best efforts to comply with the request but may condition its compliance upon payment by the requesting State of the reasonable costs of collecting and, where appropriate, processing such data or information.

3. Watercourse States shall employ their best efforts to collect and, where appropriate, to process data and information in a manner which facilitates its utilization by the other watercourse States to which it is communicated.

Article 10

Relationship between different kinds of uses

1. In the absence of agreement or custom to the contrary, no use of an international watercourse enjoys inherent priority over other uses.

2. In the event of a conflict between uses of an international watercourse, it shall be resolved with reference to articles 5 to 7,

with special regard being given to the requirements of vital human needs.

PART III. PLANNED MEASURES

Article 11

Information concerning planned measures

Watercourse States shall exchange information and consult each other and, if necessary, negotiate on the possible effects of planned measures on the condition of an international watercourse.

Article 12

Notification concerning planned measures with possible adverse effects

Before a watercourse State implements or permits the implementation of planned measures which may have a significant adverse effect upon other watercourse States, it shall provide those States with timely notification thereof. Such notification shall be accompanied by available technical data and information, including the results of any environmental impact assessment, in order to enable the notified States to evaluate the possible effects of the planned measures.

Article 13

Period for reply to notification

Unless otherwise agreed:

(a) A watercourse State providing a notification under article 12 shall allow the notified States a period of six months within which to study and evaluate the possible effects of the planned measures and to communicate the findings to it;

(b) This period shall, at the request of a notified State for which the evaluation of the planned measures poses special difficulty, be extended for a period of six months.

Article 14

Obligations of the notifying State during the period for reply

During the period referred to in article 13, the notifying State:

(a) Shall cooperate with the notified States by providing them, on request, with any additional data and information that is available and necessary for an accurate evaluation; and

(b) Shall not implement or permit the implementation of the planned measures without the consent of the notified States.

Article 15

Reply to notification

The notified States shall communicate their findings to the notifying State as early as possible within the period applicable pursuant to article 13. If a notified State finds that implementation of the planned measures would be inconsistent with the provisions of articles 5 or 7, it shall attach to its finding a documented explanation setting forth the reasons for the finding.

Article 16

Absence of reply to notification

1. If, within the period applicable pursuant to article 13, the notifying State receives no communication under article 15, it may, subject to its obligations under articles 5 and 7, proceed with the implementation of the planned measures, in accordance with the notification and any other data and information provided to the notified States.

2. Any claim to compensation by a notified State which has failed to reply within the period applicable pursuant to article 13 may be offset by the costs incurred by the notifying State for action undertaken after the expiration of the time for a reply which would not have been undertaken if the notified State had objected within that period.

Article 17

Consultations and negotiations concerning planned measures

1. If a communication is made under article 15 that implementation of the planned measures would be inconsistent with the provisions of articles 5 or 7, the notifying State and the State making the communication shall enter into consultations and, if necessary, negotiations with a view to arriving at an equitable resolution of the situation.

2. The consultations and negotiations shall be conducted on the basis that each State must in good faith pay reasonable regard to the rights and legitimate interests of the other State.

3. During the course of the consultations and negotiations, the notifying State shall, if so requested by the notified State at the time it makes the communication, refrain from implementing or permitting the implementation of the planned measures for a period of six months unless otherwise agreed.

Article 18

Procedures in the absence of notification

1. If a watercourse State has reasonable grounds to believe that another watercourse State is planning measures that may have a significant adverse effect upon it, the former State may request the latter to apply the provisions of article 12. The request shall be accompanied by a documented explanation setting forth its grounds.

2. In the event that the State planning the measures nevertheless finds that it is not under an obligation to provide a notification under

article 12, it shall so inform the other State, providing a documented explanation setting forth the reasons for such finding. If this finding does not satisfy the other State, the two States shall, at the request of that other State, promptly enter into consultations and negotiations in the manner indicated in paragraphs 1 and 2 of article 17.

3. During the course of the consultations and negotiations, the State planning the measures shall, if so requested by the other State at the time it requests the initiation of consultations and negotiations, refrain from implementing or permitting the implementation of those measures for a period of six months unless otherwise agreed.

Article 19

Urgent implementation of planned measures

1. In the event that the implementation of planned measures is of the utmost urgency in order to protect public health, public safety or other equally important interests, the State planning the measures may, subject to articles 5 and 7, immediately proceed to implementation, notwithstanding the provisions of article 14 and paragraph 3 of article 17.

2. In such case, a formal declaration of the urgency of the measures shall be communicated without delay to the other watercourse States referred to in article 12 together with the relevant data and information.

3. The State planning the measures shall, at the request of any of the States referred to in paragraph 2, promptly enter into consultations and negotiations with it in the manner indicated in paragraphs 1 and 2 of article 17.

PART IV. PROTECTION, PRESERVATION AND MANAGEMENT

Article 20

Protection and preservation of ecosystems

Watercourse States shall, individually and, where appropriate, jointly, protect and preserve the ecosystems of international watercourses.

Article 21

Prevention, reduction and control of pollution

1. For the purpose of this article, "pollution of an international watercourse" means any detrimental alteration in the composition or quality of the waters of an international watercourse which results directly or indirectly from human conduct.

2. Watercourse States shall, individually and, where appropriate, jointly, prevent, reduce and control the pollution of an international watercourse that may cause significant harm to other watercourse States or to their environment, including harm to human health or safety, to the use of the waters for any beneficial purpose or to the living resources of the watercourse. Watercourse States shall take steps to harmonize their policies in this connection.

3. Watercourse States shall, at the request of any of them, consult with a view to arriving at mutually agreeable measures and methods to prevent, reduce and control pollution of an international watercourse, such as:

(a) Setting joint water quality objectives and criteria;

(b) Establishing techniques and practices to address pollution from point and non-point sources;

(c) Establishing lists of substances the introduction of which into the waters of an international watercourse is to be prohibited, limited, investigated or monitored.

Article 22

Introduction of alien or new species

Watercourse States shall take all measures necessary to prevent the introduction of species, alien or new, into an international watercourse which may have effects detrimental to the ecosystem of the watercourse resulting in significant harm to other watercourse States.

Article 23

Protection and preservation of the marine environment

Watercourse States shall, individually and, where appropriate, in cooperation with other States, take all measures with respect to an international watercourse that are necessary to protect and preserve the marine environment, including estuaries, taking into account generally accepted international rules and standards.

Article 24

Management

1. Watercourse States shall, at the request of any of them, enter into consultations concerning the management of an international watercourse, which may include the establishment of a joint management mechanism.

2. For the purposes of this article, "management" refers, in particular, to:

(a) Planning the sustainable development of an international watercourse and providing for the implementation of any plans adopted; and

(b) Otherwise promoting the rational and optimal utilization, protection and control of the watercourse.

Article 25

Regulation

1. Watercourse States shall cooperate, where appropriate, to respond to needs or opportunities for regulation of the flow of the waters of an international watercourse.

2. Unless otherwise agreed, watercourse States shall participate on an equitable basis in the construction and maintenance or defrayal of the costs of such regulation works as they may have agreed to undertake.

3. For the purposes of this article, "regulation" means the use of hydraulic works or any other continuing measure to alter, vary or otherwise control the flow of the waters of an international watercourse.

Article 26

Installations

1. Watercourse States shall, within their respective territories, employ their best efforts to maintain and protect installations, facilities and other works related to an international watercourse.

2. Watercourse States shall, at the request of any of them which has reasonable grounds to believe that it may suffer significant adverse effects, enter into consultations with regard to:

(a) The safe operation and maintenance of installations, facilities or other works related to an international watercourse; and

(b) The protection of installations, facilities or other works from wilful or negligent acts or the forces of nature.

PART V. HARMFUL CONDITIONS AND EMERGENCY SITUATIONS

Article 27

Prevention and mitigation of harmful conditions

Watercourse States shall, individually and, where appropriate, jointly, take all appropriate measures to prevent or mitigate conditions related to an international watercourse that may be harmful to other watercourse States, whether resulting from natural causes or human conduct, such as flood or ice conditions, water-borne diseases, siltation, erosion, salt-water intrusion, drought or desertification.

Article 28

Emergency situations

1. For the purposes of this article, "emergency" means a situation that causes, or poses an imminent threat of causing, serious harm to watercourse States or other States and that results suddenly from natural causes, such as floods, the breaking up of ice, landslides or earthquakes, or from human conduct, such as industrial accidents.

2. A watercourse State shall, without delay and by the most expeditious means available, notify other potentially affected States and competent international organizations of any emergency originating within its territory.

3. A watercourse State within whose territory an emergency originates shall, in cooperation with potentially affected States and, where appropriate, competent international organizations, immediately take all practicable measures necessitated by the circumstances to prevent, mitigate and eliminate harmful effects of the emergency.

4. When necessary, watercourse States shall jointly develop contingency plans for responding to emergencies, in cooperation, where appropriate, with other potentially affected States and competent international organizations.

PART VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 29

International watercourses and installations in time of armed conflict

International watercourses and related installations, facilities and other works shall enjoy the protection accorded by the principles and rules of international law applicable in international and non-international armed conflict and shall not be used in violation of those principles and rules.

Article 30

Indirect procedures

In cases where there are serious obstacles to direct contacts between watercourse States, the States concerned shall fulfil their obligations of cooperation provided for in the present Convention, including exchange of data and information, notification, communication, consultations and negotiations, through any indirect procedure accepted by them.

Article 31

Data and information vital to national defence or security

Nothing in the present Convention obliges a watercourse State to provide data or information vital to its national defence or security. Nevertheless, that State shall cooperate in good faith with the other watercourse States with a view to providing as much information as possible under the circumstances.

Article 32

Non-discrimination

Unless the watercourse States concerned have agreed otherwise for the protection of the interests of persons, natural or juridical, who have suffered or are under a serious threat of suffering significant transboundary harm as a result of activities related to an international watercourse, a watercourse State shall not discriminate on the basis of nationality or residence or place where the injury occurred, in granting to such persons, in accordance with its legal system, access to judicial or other procedures, or a right to claim compensation or other relief in respect of significant harm caused by such activities carried on in its territory.

Article 33

Settlement of disputes

1. In the event of a dispute between two or more Parties concerning the interpretation or application of the present Convention, the Parties concerned shall, in the absence of an applicable agreement between them, seek a settlement of the dispute by peaceful means in accordance with the following provisions.

2. If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation requested by one of them, they may jointly seek the good offices of, or request mediation or conciliation by, a third party, or make use, as appropriate, of any joint watercourse institutions that may have been established by them or agree to submit the dispute to arbitration or to the International Court of Justice.

3. Subject to the operation of paragraph 10, if after six months from the time of the request for negotiations referred to in paragraph 2, the Parties concerned have not been able to settle their dispute through negotiation or any other means referred to in paragraph 2, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to impartial fact-finding in accordance with paragraphs 4 to 9, unless the Parties otherwise agree.

4. A Fact-finding Commission shall be established, composed of one member nominated by each Party concerned and in addition a member not having the nationality of any of the Parties concerned chosen by the nominated members who shall serve as Chairman.

5. If the members nominated by the Parties are unable to agree on a Chairman within three months of the request for the establishment of the Commission, any Party concerned may request the Secretary-General of the United Nations to appoint the Chairman who shall not have the nationality of any of the parties to the dispute or of any riparian State of the watercourse concerned. If one of the Parties fails to nominate a member within three months of the initial request pursuant to paragraph 3, any other Party concerned may request the Secretary-General of the United Nations to appoint a person who shall not have the nationality of any of the parties to the dispute or of any riparian State of the watercourse concerned. The person so appointed shall constitute a single-member Commission.

6. The Commission shall determine its own procedure.

7. The Parties concerned have the obligation to provide the Commission with such information as it may require and, on request, to permit the Commission to have access to their respective territory and to inspect any facilities, plant, equipment, construction or natural feature relevant for the purpose of its inquiry.

8. The Commission shall adopt its report by a majority vote, unless it is a single-member Commission, and shall submit that report to the Parties concerned setting forth its findings and the reasons therefor and such recommendations as it deems appropriate for an equitable solution of the dispute, which the Parties concerned shall consider in good faith.

9. The expenses of the Commission shall be borne equally by the Parties concerned.

10. When ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute not resolved in accordance with paragraph 2, it recognizes as compulsory *ipso facto*

and without special agreement in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or

(b) Arbitration by an arbitral tribunal established and operating, unless the parties to the dispute otherwise agreed, in accordance with the procedure laid down in the annex to the present Convention.

A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with subparagraph (b).

PART VII. FINAL CLAUSES

Article 34

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States and by regional economic integration organizations from 21 May 1997 until 20 May 2000 at United Nations Headquarters in New York.

Article 35

Ratification, acceptance, approval or accession

1. The present Convention is subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and by regional economic integration organizations. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their

obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of the United Nations of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 36

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States.

Article 37

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE at New York, this 21st day of May one thousand nine hundred and ninety-seven.

ANNEX

ARBITRATION

Article 1

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitration pursuant to article 33 of the Convention shall take place in accordance with articles 2 to 14 of the present annex.

Article 2

The claimant party shall notify the respondent party that it is referring a dispute to arbitration pursuant to article 33 of the Convention. The notification shall state the subject matter of arbitration and include, in particular, the articles of the Convention, the interpretation or application of which are at issue. If the parties do not agree on the subject matter of the dispute, the arbitral tribunal shall determine the subject matter.

Article 3

1. In disputes between two parties, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the Chairman of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute or of any riparian State of the watercourse concerned, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties or such riparian State, nor have dealt with the case in any other capacity.

2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 4

1. If the Chairman of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the President of the International Court of Justice shall, at the request of a party, designate the Chairman within a further two-month period.

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the President of the International Court of Justice, who shall make the designation within a further two-month period.

Article 5

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention and international law.

Article 6

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 7

The arbitral tribunal may, at the request of one of the Parties, recommend essential interim measures of protection.

Article 8

1. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

(a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and

(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

2. The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 10

Any Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

1. The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

2. The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

3. The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

4. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)

Hans Corell

United Nations, New York
28 May 1997

Organisation des Nations Unies
New York, le 28 mai 1997

TRADUZIONE NON UFFICIALE (MAE-DGCS COORDINAMENTO AMBIENTE)

Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione 1997

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997. Non ancora in vigore. Vedi la risoluzione dell'Assemblea generale 51/229, annesso, *Documenti ufficiali dell'Assemblea generale, 51^ Sessione, Supplemento n. 49 (A/51/49).*

Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997

Le Parti alla presente Convenzione,

Consapevoli dell'importanza dei corsi d'acqua internazionali e delle loro utilizzazioni per scopi diversi dalla navigazione in numerose aree del mondo,

Richiamandosi all'Articolo 13, paragrafo 1 (a), della Carta delle Nazioni Unite, che prevede che l'Assemblea generale avvii studi e proponga raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione,

Considerando che una codificazione adeguata ed uno sviluppo progressivo del diritto internazionale riguardanti le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione gioverebbero a promuovere e ad attuare i principi contenuti negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite,

Tenuto conto dei problemi che interessano molti corsi d'acqua internazionali dovuti, tra l'altro, all'aumento dei fabbisogni ed all'inquinamento,

Convinti che una convenzione quadro garantirà l'uso, lo sviluppo, la conservazione, la gestione e la tutela dei corsi d'acqua internazionali e la promozione del loro utilizzo ottimale e sostenibile per le generazioni presenti e future,

Affermando l'importanza della cooperazione internazionale e del buon vicinato in questo campo,

Consapevoli della situazione e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo,

Ricordando i principi e le raccomandazioni adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 nella Dichiarazione di Rio e nell'Agenda 21,

Ricordando gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti sulle utilizzazioni delle acque internazionali per fini diversi dalla navigazione,

Consapevoli del prezioso contributo delle organizzazioni internazionali, sia governative sia non governative, per la codificazione ed il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo,

Esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione di diritto internazionale sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione,

Tenendo presente la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 49/52 del 9 dicembre 1994,

hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Campo di applicazione della presente Convenzione

1. La presente Convenzione si applica alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali e delle loro acque per scopi diversi dalla navigazione ed alle misure di tutela, salvaguardia e gestione collegate alle utilizzazioni di tali corsi d'acqua e delle loro acque.

2. Gli usi dei corsi d'acqua internazionali per la navigazione non rientrano nell'ambito della presente Convenzione, se non qualora degli usi diversi abbiano effetti sulla navigazione o siano interessati dalla navigazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

(a) Per "corso d'acqua" si intende un sistema di acque di superficie e sotterranee che costituiscono in virtù dei loro collegamenti fisici un complesso unitario che normalmente sbocca in uno stesso punto comune;

(b) Per "corso d'acqua internazionale" si intende un corso d'acqua, parti del quale sono situati in Stati diversi;

(c) Per "Stato di un corso d'acqua" si intende uno Stato Parte alla presente Convenzione nel cui territorio si trovi parte di un corso d'acqua internazionale, o una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale nel territorio di uno o più dei suoi Stati Membri si trovi parte di un corso d'acqua internazionale;

(d) Per "Organizzazione di integrazione economica regionale" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati Membri abbiano trasferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata in conformità alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la Convenzione o aderirvi.

Articolo 3

Accordi per i corsi d'acqua

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli Stati del corso d'acqua, nulla nella presente Convenzione pregiudicherà i diritti e gli obblighi di uno Stato di un corso d'acqua derivanti da accordi precedenti in vigore alla data in cui esso è divenuto Parte alla presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le Parti agli accordi di cui al paragrafo 1 possono, se del caso, armonizzare tali accordi con i principi fondamentali della presente Convenzione.

3. Gli Stati del corso d'acqua possono concludere uno o più accordi, di seguito denominati "accordi per i corsi d'acqua", i quali applicano e adeguano le disposizioni della presente Convenzione alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale o parte di esso.

4. Qualora venga concluso un accordo tra due o più Stati del corso d'acqua, si dovranno definire le acque alle quali esso si applica. Tale accordo può essere concluso per un intero corso d'acqua internazionale o parte di esso o per un particolare progetto, programma o uso purché l'accordo non pregiudichi in maniera significativa l'utilizzazione delle acque del corso d'acqua da parte di uno o più degli altri Stati del corso d'acqua senza il loro esplicito consenso.

5. Qualora uno Stato del corso d'acqua ritenga che sia necessario adeguare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione in base alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale, gli Stati del corso d'acqua si dovranno consultare al fine di negoziare in buona fede la conclusione di un accordo o di accordi per il corso d'acqua.

6. Qualora alcuni Stati del corso d'acqua di un particolare corso d'acqua internazionale, ma non tutti, siano Parti a un accordo, nessuna disposizione di tale accordo pregiudicherà i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione agli Stati del corso d'acqua che non sono Parti a tale accordo.

Articolo 4

Parti agli accordi per i corsi d'acqua

1. Ogni Stato del corso d'acqua ha diritto di partecipare al negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso d'acqua che si applichi all'intero corso d'acqua internazionale nonché di partecipare a tutte le pertinenti consultazioni.

2. Uno Stato del corso d'acqua la cui utilizzazione del corso d'acqua internazionale può essere interessato, in misura significativa, dall'attuazione di un eventuale accordo per un corso d'acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso

d'acqua o ad un determinato progetto, programma o uso, ha diritto di partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso, alla sua negoziazione in buona fede al fine di diventarne Parte, nella misura in cui l'utilizzazione del suo corso d'acqua ne e' interessato.

PARTE II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli

1. Gli Stati del corso d'acqua sono tenuti ad utilizzare un corso d'acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera equa e ragionevole. In particolare, un corso d'acqua internazionale sarà utilizzato e gestito dagli Stati del corso d'acqua al fine di ottenerne un utilizzo ottimale e sostenibile e i vantaggi che da esso ne derivano, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Stati del corso d'acqua coinvolti, compatibilmente con le esigenze di un'adeguata protezione del corso d'acqua.

2. Gli Stati del corso d'acqua parteciperanno all'uso, alla gestione ed alla tutela di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole. Tale partecipazione comprende sia il diritto di utilizzare il corso d'acqua sia il dovere di cooperare per la sua protezione e gestione, come previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Fattori pertinenti ad un uso equo e ragionevole

1. L'uso di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole ai sensi dell'articolo 5 richiede di tenere conto di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, compresi:

(a) i fattori geografici, idrografici, idrologici, climatici, ecologici e gli altri fattori di carattere naturale;

(b) le esigenze sociali ed economiche degli Stati del corso d'acqua interessati;

(c) la popolazione che dipende dal corso d'acqua in ogni Stato del corso d'acqua;

(d) gli effetti dell'utilizzazione o delle utilizzazioni dei corsi d'acqua in uno Stato del corso d'acqua sugli altri Stati del corso d'acqua;

(e) Le utilizzazioni attuali e potenziali del corso d'acqua;

(f) la conservazione, tutela, valorizzazione ed economia nell'uso delle risorse idriche del corso d'acqua ed i costi delle misure prese a tal fine;

(g) la disponibilità di alternative, di valore analogo, ad una particolare utilizzazione programmata o esistente.

2. Ai fini della attuazione dell'articolo 5 o del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati del corso d'acqua interessati, se del caso, avvieranno consultazioni in uno spirito di cooperazione.

3. Il peso da dare a ciascun fattore è determinato dalla sua importanza rispetto agli altri fattori pertinenti. Per determinare cosa è una utilizzazione giusta e ragionevole, tutti i fattori pertinenti debbono essere considerati nel loro insieme e deve essere raggiunta una conclusione sulla base dell'insieme di questi fattori.

Articolo 7

Obbligo di non provocare danni gravi

1. Gli Stati del corso d'acqua, utilizzando un corso d'acqua internazionale nei loro territori, dovranno prendere tutte le misure atte ad impedire di causare danni gravi agli altri Stati del corso d'acqua.

2. Nel caso in cui venga comunque arrecato un grave danno ad un altro Stato del corso d'acqua, gli Stati la cui utilizzazione arreca tale danno, in assenza di un accordo per una tale utilizzazione, dovranno prendere tutte le misure adeguate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6, consultando lo Stato interessato al fine di eliminare o attenuare tale danno e, se del caso, per discutere la questione del risarcimento.

Articolo 8

Obbligo generale di cooperazione

1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla base della uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale, del mutuo vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale e un'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale.

2. Nel determinare le modalità di tale cooperazione, gli Stati del corso d'acqua potranno valutare la creazione di meccanismi o commissioni congiunte, se ritenuto necessario, per agevolare la cooperazione relativa alle misure e procedure pertinenti, basandosi sull'esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell'ambito dei meccanismi e delle commissioni congiunte esistenti nelle varie regioni.

Articolo 9

Scambio regolare di dati ed informazioni

1. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati del corso d'acqua dovranno scambiarsi su base regolare dati e informazioni immediatamente disponibili sullo stato del corso d'acqua, in particolare quelli di carattere idrologico, meteorologico, idrogeologico ed ecologico e quelli relativi alla qualità dell'acqua, come pure le relative previsioni.

2. Se ad uno Stato del corso d'acqua viene richiesto da un altro Stato del corso d'acqua di fornire dati o informazioni che non sono immediatamente disponibili, esso dovrà fare il massimo sforzo per ottemperare alla richiesta, ma può condizionare il suo adempimento al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per la raccolta e, se del caso, per la elaborazione di tali dati o informazioni.

3. Gli Stati del corso d'acqua faranno il massimo sforzo per raccogliere e, se del caso, elaborare i dati e le informazioni in modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri Stati del corso d'acqua ai quali vengono comunicati.

Articolo 10

Relazioni tra i diversi tipi di utilizzazioni

1. In mancanza di un accordo o di una consuetudine che dispongano altrimenti, nessuna utilizzazione di un corso d'acqua ha in sé una priorità intrinseca rispetto alle altre utilizzazioni.

2. In caso di contrasto tra le diverse modalità di utilizzazione di un corso d'acqua internazionale, la controversia dovrà essere risolta ai sensi degli articoli 5-7, con particolare attenzione al soddisfacimento dei bisogni umani essenziali.

PARTE III

MISURE PROGRAMMATE

Articolo 11

Informazioni relative alle misure programmate

Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.

Articolo 12

Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi

Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovrà informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica. Tale notifica dovrà essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.

Articolo 13

Termine per la risposta alla notifica

Salvo diversamente convenuto:

(a) uno Stato del corso d'acqua che dà notifica ai sensi dell'articolo 12, dovrà dare agli Stati a cui è stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni;

(b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui è stata inviata la notifica che abbia particolari difficoltà nel valutare le misure programmate, sarà prorogato per un periodo di sei mesi.

Articolo 14

Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta

Durante il periodo di cui all'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica:

(a) dovrà cooperare con gli Stati a cui è stata inviata la notifica fornendo loro, su richiesta, qualsiasi ulteriore dato ed informazione disponibili e necessari per un'accurata valutazione;

(b) non dovrà attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate senza il consenso degli Stati a cui è stata inviata la notifica.

Articolo 15

Risposta alla notifica

Gli Stati che hanno ricevuto una notifica dovranno comunicare quanto prima possibile le loro conclusioni allo Stato che ha inviato la notifica entro il termine previsto ai

sensi dell'articolo 13. Se uno Stato che ha ricevuto una notifica constata che l'attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, dovrà allegare una spiegazione documentata che esponga le ragioni della sua conclusione.

Articolo 16

Mancanza di risposta alla notifica

1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica non riceve alcuna comunicazione in base all'articolo 15, esso può, fatti salvi gli obblighi previsti agli articoli 5 e 7, procedere all'attuazione delle misure programmate in conformità alla notifica ed a qualsiasi altro dato ed informazione forniti agli Stati ai quali è stata inviata la notifica.

2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che ha ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 13, può essere compensata dalle spese sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure prese dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le quali non sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica avesse sollevato obiezioni entro il periodo previsto.

Articolo 17

Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate

1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell'articolo 15, indica che l'attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione.

2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell'altro Stato.

3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovrà, se lo Stato cha ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.

Articolo 18

Procedure in assenza di notifica

1. Se uno Stato del corso d'acqua ha fondati motivi di ritenere che un altro Stato del corso d'acqua stia programmando misure che possano avere effetti negativi significativi nei suoi confronti, esso può chiedere a quest'ultimo di applicare le disposizioni dell'articolo 12. La richiesta deve essere accompagnata da una documentazione che ne spieghi le ragioni.

2. Nel caso in cui lo Stato che programma le misure ritenga tuttavia che non vi sia l'obbligo da parte sua di dare notifica in base all'articolo 12, esso dovrà informare l'altro Stato, fornendo una spiegazione documentata delle ragioni di tale conclusione. Se tale conclusione non soddisfa l'altro Stato, i due Stati, su richiesta del secondo Stato, dovranno tempestivamente avviare consultazioni e negoziati nel modo indicato all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che programma le misure dovrà, se così viene richiesto dall'altro Stato nel momento in cui esso chiede l'avvio delle consultazioni e dei negoziati, astenersi dall'attuare o dal consentire l'attuazione di tali misure per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.

Articolo 19

Attuazione urgente delle misure programmate

1. Qualora l'attuazione delle misure programmate sia della massima urgenza al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubbliche o altri interessi altrettanto importanti, lo Stato che programma le misure può, fatti salvi gli articoli 5 e 7, immediatamente procedere all'attuazione di tali misure, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 e dell'articolo 17, paragrafo 3.

2. In tal caso, una dichiarazione formale dell'urgenza delle misure dovrà essere comunicata tempestivamente agli altri Stati del corso d'acqua di cui all'articolo 12, insieme ai dati ed informazioni pertinenti.

3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di uno qualsiasi degli Stati di cui al paragrafo 2, dovrà avviare tempestivamente consultazioni e negoziati con esso, secondo quanto stabilito all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

PARTE IV
Protezione, Tutela e Gestione

Articolo 20

Protezione e Tutela dell'ecosistema

Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente e, se del caso congiuntamente, proteggere e tutelare l'ecosistema dei corsi d'acqua internazionali.

Articolo 21

Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento

1. Ai fini del presente articolo per "inquinamento di un corso d'acqua internazionale" si intende qualsiasi alterazione che vada a detrimento della composizione o qualità delle acque di un corso d'acqua internazionale e che derivi direttamente o indirettamente da attività dell'uomo.
2. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente o se del caso congiuntamente, prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un corso d'acqua internazionale che possa provocare un danno significativo ad altri Stati del corso d'acqua o al loro ambiente, ivi compreso un danno alla salute o alla sicurezza degli esseri umani, all'uso delle acque per qualsiasi tipo di scopo benefico o alle risorse biologiche del corso d'acqua. Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare misure per la armonizzazione delle rispettive politiche al riguardo.
3. Su richiesta di uno di essi, gli Stati del corso d'acqua dovranno consultarsi al fine di determinare misure e metodi reciprocamente accettabili per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un corso d'acqua quali:

(a) fissare criteri ed obiettivi congiunti in merito alla qualità dell'acqua;

(b) mettere a punto tecniche e prassi per combattere l'inquinamento proveniente da fonti localizzate e non;

(c) stilare elenchi di sostanze la cui immissione nelle acque di un corso d'acqua internazionale deve essere interdetta, limitata, studiata attentamente o controllata.

Articolo 22

Introduzione di diverse o nuove specie

Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove, in un corso d'acqua che possano avere effetti dannosi per l'ecosistema del corso d'acqua e da cui ne derivi un sostanziale danno ad altri Stati del corso d'acqua.

Articolo 23

Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo

Gli Stati del corso d'acqua, individualmente o - laddove opportuno - in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure relative a un corso d'acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e conservare l'ambiente marittimo, ivi inclusi gli estuari, tenendo conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.

Articolo 24

Gestione

1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, su richiesta di uno qualsiasi tra di essi, dare inizio a consultazioni relative alla gestione di un corso d'acqua internazionale, che comprenda l' istituzione di un meccanismo congiunto di gestione.

2. Ai fini del presente articolo il termine "gestione" si riferisce in particolare a:

(a) la programmazione dello sviluppo sostenibile di un corso d'acqua internazionale e la assicurazione della attuazione dei programmi adottati, e

(b) ogni altra forma di promozione per la razionale ed ottimale utilizzazione, tutela e controllo del corso d'acqua.

Articolo 25

Regolamentazione

1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare per rispondere alle esigenze o alle possibilità per la regolamentazione del flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.

2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli Stati del corso d'acqua parteciperanno su base egualitaria alla costruzione e manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di regolamentazione che abbiano deciso di intraprendere.

3. Ai fini del presente articolo il termine "regolamentazione" significa l'uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata in maniera costante per alterare, variare o controllare diversamente il flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.

Articolo 26

Installazioni

1. All'interno dei loro rispettivi territori gli Stati del corso d'acqua dovranno fare il possibile per mantenere e proteggere le installazioni, le strutture e le altre opere pertinenti ad un corso d'acqua internazionale.

2. Gli Stati del corso d'acqua, su richiesta di uno qualsiasi di essi che abbia motivi ragionevoli per ritenere di poter subire significativi effetti negativi, dovranno avviare consultazioni in relazione a:

(a) l' uso e la manutenzione in sicurezza di installazioni, strutture ed altre opere relative a un corso d'acqua internazionale e

(b) la tutela delle installazioni, strutture ed altre opere da atti dolosi o di negligenza o dalle forze della natura.

PARTE V
Condizioni di pericolo e situazioni di emergenza

Articolo 27

Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose

Gli Stati del corso d'acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d'acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attività dell'uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccità o desertificazione.

Articolo 28

Situazioni di emergenza

1. Ai fini del presente articolo, "emergenza" significa una situazione che provochi o comporti una imminente minaccia di provocare seri danni agli Stati del corso d'acqua o ad altri Stati e che derivi da improvvise cause naturali quali inondazioni, rottura del ghiaccio, smottamenti o terremoti o da attività dell' uomo quali ad esempio gli incidenti industriali.

2. Ogni Stato del corso d'acqua dovrà informare tempestivamente e tramite il mezzo più veloce disponibile gli altri Stati e le Organizzazioni internazionali competenti potenzialmente coinvolti in una situazione di emergenza che si origini nel suo territorio.

3. Ogni Stato del corso d'acqua all'interno del cui territorio nasca una situazione di emergenza dovrà adottare immediatamente, in cooperazione con tutti gli Stati potenzialmente coinvolti e, laddove opportuno, con le competenti organizzazioni internazionali, tutti i provvedimenti fattibili che sono necessari in base alle circostanze per prevenire, attenuare ed eliminare gli effetti dannosi della situazione di emergenza.

4. Qualora necessario gli Stati del corso d'acqua dovranno elaborare congiuntamente piani di emergenza per far fronte alle situazione di emergenza in cooperazione, laddove opportuno, con gli altri Stati potenzialmente coinvolti e con le competenti organizzazioni internazionali.

PARTE VI

Provvedimenti vari

Articolo 29

Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati

I corsi d'acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.

Articolo 30

Procedure indirette

Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.

Articolo 31

Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali

Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovrà collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.

Articolo 32

Non discriminazione

A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subìto o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attività concernenti un corso d'acqua internazionale, uno Stato del corso d'acqua non dovrà discriminare in base alla nazionalità o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l'accesso, in conformità al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attività espletate sul suo territorio.

Articolo 33

Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più Parti in merito alla interpretazione e applicazione della presente Convenzione, in assenza di un accordo applicabile tra loro, le Parti dovranno cercare di dirimere la controversia in maniera pacifica in conformità alle seguenti disposizioni.

2. Qualora le Parti interessate non riescano a raggiungere un accordo tramite i negoziati richiesti da una di esse, potranno congiuntamente richiedere i buoni uffici ovvero richiedere la mediazione o conciliazione di una terza Parte o ricorrere, laddove opportuno, a qualsiasi istituzione congiunta per i corsi d'acqua che sia stata da esse istituita o convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato o alla Corte Internazionale di Giustizia.

3. Fermo restando il contenuto del paragrafo 10, se dopo sei mesi dal momento della richiesta di negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti interessate non sono state in grado di dirimere la loro controversia tramite negoziati o tramite alcun altro mezzo di cui al paragrafo 2, su richiesta di qualsiasi Parte coinvolta nella controversia, la controversia stessa dovrà essere sottoposta ad un imparziale accertamento dei fatti in conformità ai paragrafi da 4 a 9, a meno che le Parti non concordino altrimenti.

4. Una Commissione di inchiesta dovrà essere istituita, composta da un membro nominato da ciascuna delle Parti coinvolte, oltre ad un membro che non abbia la nazionalità di nessuna delle Parti interessate scelto dai membri nominati con funzioni di Presidente.

5. Qualora i membri nominati dalle Parti non riescano a convenire sul nominativo di un Presidente entro tre mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, qualsiasi Parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare un Presidente che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di alcuno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato.

Qualora una delle Parti non riesca a nominare un membro entro tre mesi dalla richiesta iniziale in conformità al paragrafo 3, qualsiasi altra Parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare una persona che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di uno Stato rivierasco del corso d'acqua interessato. La Commissione sarà pertanto composta dalla sola persona così designata.

6. La Commissione determinerà la propria procedura.

7. Le Parti interessate hanno l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui potrebbe aver bisogno e, su richiesta, di consentire alla Commissione l'accesso ai loro territori e di ispezionare qualsiasi struttura, impianto, attrezzatura, costruzione o caratteristica naturale pertinente agli scopi della sua inchiesta.

8. La Commissione adotterà la sua relazione a maggioranza di voti, a meno che non si tratti di una Commissione composta da un solo membro, e sottoporrà tale relazione alle Parti interessate enunciando i propri accertamenti e le ragioni che vi sottendono e le raccomandazioni che riterrà opportune per una soluzione equa della controversia che le Parti interessate dovranno prendere in considerazione in buona fede.

9. Le spese per la Commissione dovranno essere sostenute in parti uguali dalle Parti interessate.

10. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, una Parte che non è una organizzazione di integrazione economica regionale, potrà dichiarare tramite strumento scritto sottoposto al Depositario che rispetto a qualsiasi controversia non risolta in conformità al paragrafo 2, riconosce come obbligatorio *ipso facto* e senza un accordo speciale nei confronti di una qualsiasi delle Parti che accetti lo stesso obbligo:

(a) il rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia; e/o

(b) il ricorso di un tribunale arbitrale costituito e funzionante, qualora le Parti della disputa non siano addivenute ad accordi diversi, secondo quanto stabilito nell'allegato alla presente Convenzione.

Una Parte che sia una organizzazione di integrazione economica regionale potrà fare una dichiarazione nella stessa maniera in relazione all'arbitrato in conformità al sub paragrafo (b).

PARTE VII
Clausole finali

Articolo 34

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale dal 21 maggio 1997 al 20 maggio 2000 al Quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 35

Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati e organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventi Parte alla presente Convenzione, senza che alcuno dei suoi Stati sia parte a questa Convenzione, sarà vincolata a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati di questa organizzazione siano Parti alla Convenzione la organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione. In tali casi la organizzazione e gli Stati membri non potranno contestualmente rivendicare diritti derivanti dalla Convenzione.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione le organizzazioni di integrazione economica regionale dovranno dichiarare l'estensione delle loro competenze in riferimento alle materie regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni dovranno anche informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite di qualsiasi modifica sostanziale alla estensione delle loro competenze.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la convenzione o vi aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione

entrerà in vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non dovrà essere considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati.

Articolo 37

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno tutte egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a New York il 21 maggio 1997.

Annesso

Arbitrato

Articolo 1

Salva diversa decisione delle Parti, l'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione si svolgerà conformemente alle disposizioni degli artt. 2-14 del presente Annesso.

Articolo 2

La Parte ricorrente notificherà alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovrà indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sarà stabilito dal tribunale arbitrale.

Articolo 3

1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro e i due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà il Presidente del

tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia né di uno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato né risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco né essersi già occupato del caso a qualsiasi altro titolo.

2. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.

3. In caso di vacanza si procederà come previsto per la nomina iniziale.

Articolo 4

1. Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procederà, su richiesta di una Parte, a designare il Presidente entro un nuovo termine di due mesi.

2. Qualora una delle Parti alla controversia non provveda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra Parte potrà informarne il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia che provvederà alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.

Articolo 5

Il tribunale arbitrale deciderà conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del diritto internazionale.

Articolo 6

Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tribunale adotterà il proprio regolamento.

Articolo 7

Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potrà raccomandare l'adozione di misure cautelari indispensabili.

Articolo 8

1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per:

(a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e

(b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni.

2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.

Articolo 9

Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale saranno equamente suddivise tra le Parti alla controversia. Il tribunale registrerà tutte le spese sostenute e presenterà il resoconto finale alle Parti.

Articolo 10

Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia un interesse di natura giuridica che può essere interessata dalla decisione, può intervenire nel corso della procedura con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e pronunciarsi su domande riconvenzionali direttamente collegate all'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni del tribunale arbitrale relative a questioni procedurali e di merito saranno adottate dai suoi membri a maggioranza di voto.

Articolo 13

Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale arbitrale o non difenda la propria causa l'altra Parte potrà chiedere al tribunale di portare avanti la procedura e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una Parte o il fatto che una Parte si astenga dal difendere i propri diritti non ostacolerà lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la decisione finale il tribunale arbitrale dovrà verificare che la richiesta sia fondata nei fatti e nel diritto.

Articolo 14

1. Il tribunale pronuncerà la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito a meno che non ritenga necessario estendere questo termine per un periodo che non dovrà essere superiore a cinque mesi.

2. La decisione finale del tribunale arbitrale dovrà essere limitata all'oggetto della controversia e dovrà precisare le motivazioni. Essa dovrà contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Qualsiasi membro del tribunale potrà allegare un'opinione distinta o dissenziente alla decisione finale.

3. La sentenza sarà vincolante per le Parti alla controversia. Essa sarà senza appello a meno che le Parti alla controversia non si siano accordate in precedenza per una procedura d'appello.

4. Qualsiasi disputa che possa insorgere tra le Parti alla controversia in merito alla interpretazione o alla modalità di attuazione della decisione finale può essere sottoposta da ciascuna delle Parti al tribunale arbitrale che l'aveva pronunciata.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4975):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Giuliomaria Terzi di Sant'Agata il 17 febbraio 2012.

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 febbraio 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Aff. sociali).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 febbraio 2012 e il 4 aprile 2012.

Esaminato in aula ed approvato il 30 maggio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3332):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 13ª (Ambiente).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 giugno 2012 e 1° agosto 2012

Esaminato in aula ed approvato il 7 agosto 2012.

12G0188

LEGGE 31 agosto 2012, n. **166.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DI MAURITIUS E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI .

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mauritius, desiderosi di concludere un Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Port Louis il 9 marzo 1990 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 "*Imposte Considerate*" è soppresso e sostituito dal seguente paragrafo -

"3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono, in particolare:

(a) per quanto concerne Mauritius: l'imposta sul reddito;
(qui di seguito indicata come "Imposta mauriziana")

(b) per quanto concerne l' Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle società;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate come "Imposta italiana").

ARTICOLO II

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 "*Definizioni generali*" è modificato come segue:

(i) con l'eliminazione del sottoparagrafo (b) e la sua sostituzione con il seguente sottoparagrafo:

(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria

legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; "

(ii) con l'eliminazione del sottoparagrafo (i) e la sua sostituzione con il seguente sottoparagrafo:

"(i) il termine "autorità competente" designa -

(1) nel caso di Mauritius, il Ministro incaricato delle Finanze od un suo rappresentante autorizzato;
(2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

ARTICOLO III

L'articolo 9 *"Imprese associate"* è modificato con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo e l'esistente paragrafo è numerato come paragrafo 1:

"2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione. "

ARTICOLO IV

1. I paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 23 *"Eliminazione della doppia imposizione"* sono modificati come segue:

"2. Nel caso dell'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a Mauritius, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata a Mauritius, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la

quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata a Mauritius, per la quale spetta la detrazione, è solo l'ammontare pro-rata che corrisponde al reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ad una ritenuta a titolo d'imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, anche su richiesta del beneficiario, in conformità alla legislazione italiana.

3. Nel caso di Mauritius:

Allorché un residente di Mauritius ricavi elementi di reddito che sono imponibili in Italia, Mauritius, nel calcolare l'Imposta mauriziana specificata all'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere, nella base su cui si applica l'Imposta mauriziana, detti elementi del reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso il residente di Mauritius avrà diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'Imposta italiana riscossa. Il credito d'imposta non può tuttavia eccedere la quota d'Imposta mauriziana attribuibile ai predetti elementi di reddito."

2. Il Paragrafo 4 dell'Articolo 23 è soppresso.

Articolo V

L'Articolo 26 *"Scambio di informazioni"* è soppresso e sostituito dal seguente articolo –

ARTICOLO 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

" 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per queste finalità. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."
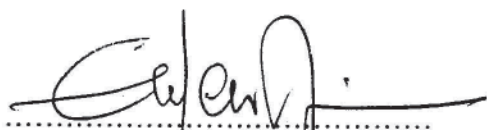
Articolo VI

Ciascuno Stato Contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno da allora effetto in entrambi gli Stati.
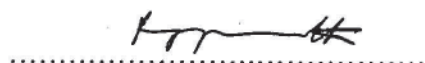
Il presente Protocollo forma parte integrante della Convenzione e resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a PORT LOUIS il 9.12.2010 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Mauritius

---

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4946):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Terzi di Sant'Agata) il 9 febbraio 2012.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni I, V, e VI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 21 e 29 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 5 marzo ed approvato il 6 marzo 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3190):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 21 marzo 2012 e 1° agosto 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012.

12G0189

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.